



Banca Popolare di Vicenza

Società cooperativa per azioni
Sede sociale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18
Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 5728.1
Capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Vicenza"
Capitale sociale euro 261.460.260,00 al 31.12.2008
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza,
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00204010243
Iscritta all'Albo delle Società cooperative al n. A159632



NOTA INFORMATIVA per l'offerta del prestito obbligazionario:

“BANCA POPOLARE DI VICENZA 15.A EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 328.878.663,00 2009-2016” CODICE ISIN: IT0004548258

Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari ai fini della Direttiva 2003/71/CE ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE ed alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (la “Nota Informativa”).

La presente Nota Informativa è stata depositata presso la Consob in data 13 novembre 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9095682 del 12 novembre 2009.

L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione di Banca Popolare di Vicenza - Società cooperativa per azioni depositato presso la Consob in data 13 novembre 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9095682 del 12 novembre 2009 (il “Documento di Registrazione”), contenente informazioni sull'Emittente, ed alla nota di sintesi depositata presso la Consob in data 13 novembre 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9095682 del 12 novembre 2009 (la “Nota di Sintesi”), che riassume le caratteristiche dell'emittente e del prestito obbligazionario “Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016” (codice ISIN IT0004548258) (il “Prestito”).

Insieme, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono il prospetto informativo per l'offerta del prestito obbligazionario “Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016”, (il “Prospetto Informativo” o il “Prospetto”).

La presente Nota Informativa, unitamente al Documento di Registrazione ed alla Nota di Sintesi è a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali dell'Emittente, nonché nel sito internet della medesima <http://www.popolarevicenza.it>.

INDICE

DEFINIZIONI E GLOSSARIO	4
1. PERSONE RESPONSABILI	10
1.1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI	10
1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	10
2. FATTORI DI RISCHIO	11
2.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI.....	12
2.2. SCOMPOSIZIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO.....	16
2.3. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI	16
2.4. SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	18
3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI	19
3.1. INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA	19
3.2. RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	19
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	20
4.1. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI.....	20
4.1.1. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	20
4.1.2. LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI	20
4.1.3. FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI.....	20
4.1.4. VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	20
4.1.5. RANKING (CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE).....	20
4.1.6. DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	21
4.1.7. TASSO DI INTERESSE NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE	21
4.1.8. DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO	22
4.1.9. RENDIMENTO EFFETTIVO	22
4.1.10. RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.....	23
4.1.11. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI	23
4.1.12. DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	23
4.1.13. RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	23
4.1.14. REGIME FISCALE	23
4.2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE	27
4.2.1. DESCRIZIONE DEL TIPO E DELLA CLASSE DI AZIONI	27
4.2.2. LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI SARANNO CREATE	27
4.2.3. FORMA DELLE AZIONI E SOGGETTO INCARICATO DELLA TENUTA DEI REGISTRI.....	27
4.2.4. VALUTA DI EMISSIONE	28
4.2.5. DIRITTI CONNESSI ALLE AZIONI	28
4.2.6. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI	31
4.2.7. REGIME DI CIRCOLAZIONE.....	31
4.2.8. EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI	31
4.2.9. EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI	31
OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI	31
4.2.10. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE	32
4.2.11. EFFETTI DI DILUIZIONE.....	32
4.2.12. REGIME FISCALE DELLE AZIONI.....	32
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	37
5.1. STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE.....	37
DELL'OFFERTA.....	37
5.1.1. CONDIZIONI ALLE QUALI L'OFFERTA È SUBORDINATA	37
5.1.2. AMMONTARE TOTALE DELL'OFFERTA	37
5.1.3. PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE	37
5.1.4. POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI	37
5.1.5. AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL'IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE	37
5.1.6. MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	38
5.1.7. DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA.....	38
5.1.8. EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE	38
5.2. PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE	38
5.2.1. DESTINATARI DELL'OFFERTA	38
5.2.2. COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL'AMMONTARE ASSEGNATO E DELLA POSSIBILITÀ DI.....	38
INIZIARE LE NEGOZIAZIONI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE	38
5.3. FISSAZIONE DEL PREZZO	38
5.3.1. PREZZO DI OFFERTA	38
5.4. COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE	40
5.4.1. SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO	40
5.4.2. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO	40
5.4.3. SOGGETTI CHE ACCETTANO DI SOTTOSCRIVERE/COLLOCARE L'EMISSIONE SULLA BASE DI.....	40
ACCORDI PARTICOLARI.....	40
5.4.4. DATA IN CUI SONO STATI O SARANNO CONCLUSI GLI ACCORDI DI CUI AL PUNTO 5.4.3.....	40
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	41

6.1.	MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	41
6.2.	QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI.....	41
6.3.	SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO	41
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	42
7.1.	CONSULENTI LEGATI AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	42
7.2.	INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE	42
7.3.	PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA	42
7.4.	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI.....	42
7.5.	RATING DELL'EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	42
	APPENDICE A - REGOLAMENTO	43

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

	DEFINIZIONI ESPRESSE NEL DOCUMENTO	GLOSSARIO
AGGIUSTAMENTO	L'aggiustamento del Rapporto di Conversione operato nel caso si verifichi uno degli eventi indicati all'art. 8 del Regolamento.	
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	Prestiti obbligazionari convertibili in azioni dell'Emittente, warrant sulle azioni o titoli simili.	
AZIONI E AZIONE	Le massime n. 5.436.007 nuove azioni ordinarie di Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni del valore di nominali euro 3,75 cadauna.	
BANCA POPOLARE DI VICENZA O EMITTENTE O BANCA	Banca Popolare di Vicenza con sede in Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18.	
BORSA ITALIANA		Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
C.C.	codice civile.	
CORE TIER 1 RATIO		È il rapporto tra il patrimonio di base al netto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e le attività di rischio ponderate.
D.Lgs. 84/05	Il Decreto Legislativo 18 aprile 2005 n. 84, Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi".	
D.Lgs. n. 213/98	Il Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213, Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.	
D.Lgs. n. 239/96	Il Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni, Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati.	
D.Lgs. n. 461/97	Il Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche e integrazioni, Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.	
DATA DI EMISSIONE	31 dicembre 2009.	
DATA DI SCADENZA	31 dicembre 2016.	
DIRITTO DI OPZIONE		È il diritto esclusivo dell'azionista e del possessore di obbligazioni convertibili a sottoscrivere le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni (art. 2.441 c.c., 1° comma).
DIRITTO DI PRELAZIONE		È il diritto di acquistare le azioni e le obbligazioni convertibili rimaste inoplate, riservato - nelle società non quotate - a coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta (art. 2.441, 3° comma).
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	Il documento contenente le informazioni sull'Emittente e depositato presso la Consob in data 13 novembre 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9095682 del 12 novembre 2009.	

EFFETTI DI DILUIZIONE	Potenziali diminuzioni di valore della partecipazione al capitale degli azionisti e dei possessori di obbligazioni convertibili in azioni provocate da operazioni sul capitale, quali emissioni di nuove azioni e/o obbligazioni convertibili.
GRUPPO BPVI o GRUPPO	Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni unitamente alle società da questa controllate appartenenti al gruppo di cui la stessa è capogruppo.
INTEREST RATE SWAP	Contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando a uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.
ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE	La Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999, e successive modifiche e integrazioni.
NOTA DI SINTESI	La nota di sintesi - depositata presso la Consob in data 13 novembre 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9095682 del 12 novembre 2009 - che riassume le caratteristiche dell'Emittente e delle obbligazioni emesse nell'ambito del prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016".
NOTA INFORMATIVA	Il presente documento che contiene le caratteristiche principali ed i rischi delle obbligazioni emesse nell'ambito del prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016".
NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE	La Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono stati recepiti le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. "Basilea II").
OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE	Obbligazione che, oltre a riconoscere i diritti alla restituzione del capitale e al pagamento delle cedole, offre al possessore la facoltà di decidere, ad una determinata scadenza, se convertire l'obbligazione in azioni. Il possessore può perciò decidere di mantenere, per tutta la durata del prestito, la posizione di creditore della società emittente, oppure può scegliere di convertire la propria condizione di creditore in quella di azionista.
OBBLIGAZIONE SUBORDINATA	Obbligazione che, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, sarà rimborsata, per capitale e interessi, solo dopo che saranno rimborsati gli altri debiti non subordinati dell'Emittente. Per la descrizione della clausola di subordinazione delle Obbligazioni emesse nell'ambito del presente prestito si rimanda al capitolo 4, paragrafo 4.1.5. della Nota Informativa.
OBBLIGAZIONI E OBBLIGAZIONE	Le obbligazioni, e ciascuna l'obbligazione, emesse nell'ambito del prestito denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016".

OPA	L'offerta pubblica di acquisto promossa dall'Emittente sulle obbligazioni del prestito denominato "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015".
PATRIMONIO DI VIGILANZA	È costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare al netto degli elementi da dedurre diversi da quelli già computati nel Tier 1 e nel Tier 2.
PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO O TOTAL CAPITAL	È costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare al netto degli elementi da dedurre diversi da quelli già computati nel Tier 1 e nel Tier 2 e dal patrimonio di terzo livello.
PRESTITO	Il prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016".
PRESTITO 2007/2015	Il prestito obbligazionario denominato "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015".
PRICE/BOOK VALUE	Rapporto tra il prezzo di un'azione e il valore del capitale proprio della società risultante dal bilancio (valore di libro) per azione. È noto sia come Price/Book Value (P/B) sia come Prezzo/Valore di Libro o Prezzo/Valore Contabile.
PRICE/EARNINGS	Rapporto tra il prezzo dell'azione di una società e gli utili per azione. È noto sia come Price/Earnings (P/E) sia come Prezzo/Utile per Azione (P/U). Indica quante volte il prezzo dell'azione incorpora gli utili attesi.
PROSPETTO INFORMATIVO O PROSPETTO	Il presente prospetto informativo di offerta costituito dalla Nota di Sintesi, dal Documento di Registrazione e dalla Nota Informativa.
RAPPORTO DI CONVERSIONE	Il rapporto di conversione di: a) 1 (una) Azione più 0,066115 di Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 per le domande di conversione pervenute dal 1/11/2010 al 30/11/2010 (<i>strike price</i> euro 60,50); b) 1 (una) Azione più 0,015748 di Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 per le domande di conversione pervenute dal 1/11/2014 al 30/11/2014 (<i>strike price</i> euro 63,50); c) 1 (una) Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 per le domande di conversione pervenute dal 1/11/2016 al 30/11/2016 (<i>strike price</i> euro 64,50). Esprime il numero di azioni che vengono attribuite al possessore dell'obbligazione convertibile in cambio di quest'ultima allorché questi decida di trasformare il titolo obbligazionario in suo possesso in azioni della società emittente.
RATING	È la classificazione o giudizio di un soggetto emittente valori mobiliari sui mercati finanziari, effettuata da un'agenzia specializzata indipendente. Il <i>rating</i> esprime il merito di credito degli emittenti di prestiti obbligazionari mediante lettere che indicano l'affidabilità del debitore. Ad esempio, per alcune società di <i>rating</i> , la tripla A (AAA) indica il massimo dell'affidabilità; i voti scendono progressivamente (AA, A, BBB, BB, B). La tripla C (CCC) è il <i>rating</i> che si assegna ai debitori di minore affidabilità.
REGOLAMENTO	Il regolamento del Prestito riportato in appendice della Nota Informativa.

REGOLAMENTO EMITTENTI	Il regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO	Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni. È il coordinatore del collocamento. Ha il compito di verificare, che il prospetto informativo sia redatto secondo gli schemi previsti dall'ordinamento e che contenga le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione. Inoltre si fa garante della conformità delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione con quelle inserite nel prospetto.
SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	Ipotesi di rendimento calcolate - sulla base di una metodologia quantitativa coerente con il principio di neutralità al rischio - al fine di indicare al sottoscrittore la probabilità che l'investimento abbia un risultato positivo, neutro o negativo.
SCENARIO DI RENDIMENTO NEGATIVO	Lo scenario in cui il controvalore finale del capitale investito è inferiore al capitale nominale.
SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO E IN LINEA CON QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	Lo scenario in cui il controvalore finale del capitale investito è superiore al capitale nominale e in linea con quello riveniente dall'investimento del capitale nominale nell'attività finanziaria priva di rischio sullo stesso orizzonte temporale.
SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO E SUPERIORE A QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	Lo scenario in cui il controvalore finale del capitale investito è superiore al capitale nominale e superiore a quello riveniente dall'investimento del capitale nominale nell'attività finanziaria priva di rischio sullo stesso orizzonte temporale.
SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO O NULLO, MA INFERIORE A QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	Lo scenario in cui il controvalore finale del capitale investito è superiore o uguale al capitale nominale, ma inferiore a quello riveniente dall'investimento del capitale nominale nell'attività finanziaria priva di rischio sullo stesso orizzonte temporale.
STATUTO	Lo statuto sociale di Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni.
STRIKE PRICE	Il prezzo a cui il possessore delle obbligazioni ha diritto di acquistare le azioni, secondo il rapporto di conversione e nei periodi di conversione stabiliti.
TARGET	Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer.
TASSO EURIBOR	Il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) è il tasso di riferimento del mercato monetario, corrispondente al tasso a cui i depositi interbancari in euro sono offerti da una primaria banca a un'altra primaria banca. L'EURIBOR viene rilevato per 15 scadenze: 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi e 12 mesi. Il parametro è rilevato a cura della FBE (Banking Federation of the European Union) e dell'ACI (The

	<p>Financial Markets Association) ogni giorno in cui il sistema TARGET è operativo alle ore 11.00 a.m. CET per valuta T + 2.</p> <p>L'EURIBOR è stato rilevato per la prima volta il 30 dicembre 1998 per valuta 4 gennaio 1999 e viene pubblicato da Reuters.</p>
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO (TIR)	<p>Il Tasso Interno di Rendimento (TIR) corrisponde al tasso di attualizzazione che eguaglia i flussi di cassa futuri rispetto al prezzo di emissione, nell'ipotesi che l'investitore detenga l'obbligazione fino alla scadenza e le cedole siano reinvestite al medesimo tasso interno di rendimento.</p>
TESTO UNICO BANCARIO O TUB	<p>Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche e integrazioni.</p>
TESTO UNICO DELLA FINANZA O TUF O D. LGS. N. 58/98	<p>Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modifiche e integrazioni.</p>
TIER 1 O PATRIMONIO DI BASE	<p>Gli elementi patrimoniali di qualità primaria che costituiscono il patrimonio di base sono il capitale versato, la riserva per sovrapprezzo di emissione e le altre riserve patrimoniali, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (computati con alcune limitazioni) e l'utile del periodo (al netto dei dividendi e delle altre forme di erogazione).</p> <p>Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso e ai quali si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi e negativi e gli elementi da dedurre propri del patrimonio di base (principalmente il 50% delle interessenze azionarie in banche e società finanziarie e delle partecipazioni in società assicurative che superano determinate soglie, secondo specifiche regole previste dalla normativa di vigilanza), costituisce il "patrimonio di base".</p> <p>I filtri prudenziali rappresentano le correzioni di vigilanza apportate alle voci di patrimonio netto di bilancio allo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali.</p> <p>Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del Patrimonio di Vigilanza.</p>
TIER 1 RATIO	<p>È il rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate.</p>
TIER 2 O PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	<p>Gli elementi patrimoniali di qualità secondaria che costituiscono il patrimonio supplementare, con alcune limitazioni di computabilità, sono essenzialmente le riserve da rivalutazione su attività materiali connesse a leggi speciali di rivalutazione, le riserve da valutazione positive riferibili ai titoli di debito e ai titoli di capitale e quote O.I.C.R. iscritti in bilancio tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate.</p>

Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle minusvalenze nette implicite su partecipazioni e di altri elementi negativi, ai quali si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi e negativi e gli elementi da dedurre propri del patrimonio supplementare (principalmente il 50% delle interessenze azionarie in banche e società finanziarie e delle partecipazioni in società assicurative che superano determinate soglie, secondo specifiche regole previste dalla normativa di vigilanza), costituisce il Patrimonio Supplementare, ammesso nel calcolo del Patrimonio di Vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base.

I filtri prudenziali rappresentano le correzioni di vigilanza apportate alle voci di patrimonio netto di bilancio allo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurre la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

**TIER 3 o
PATRIMONIO DI
TERZO LIVELLO**

Gli elementi patrimoniali che costituiscono il patrimonio di terzo livello sono, con alcune limitazioni di computabilità, le passività subordinate di secondo livello non computabili nel patrimonio supplementare e le passività subordinate di terzo livello.

**TOTAL CAPITAL
RATIO**

É il coefficiente di solvibilità minimo obbligatorio espresso dal rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza incluso il patrimonio di terzo livello e le attività di rischio ponderate.

TUIR Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

WARRANT

Strumento finanziario che attribuisce il diritto all'acquisto o alla vendita di un quantitativo di strumenti finanziari ad una prefissata scadenza in quantità e prezzo determinati.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI

La Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni (l'“Emittente” o la “Banca” o “Banca Popolare di Vicenza” e, unitamente alle società controllate, “il Gruppo”) con sede legale a Vicenza, in Via Btg. Framarin n. 18 si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel Prospetto.

1.2. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel Prospetto e si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare.

La Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

FATTORI DI RISCHIO**2. FATTORI DI RISCHIO****AVVERTENZE PER L'INVESTITORE**

Banca Popolare di Vicenza, in qualità di Emittente, invita gli investitori a prendere attenta visione della presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio collegati alla sottoscrizione delle obbligazioni emesse nell'ambito del Prestito denominato "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016" (le "Obbligazioni" e ciascuna l'"Obbligazione"). Si invitano inoltre gli investitori a consultare il Documento di Registrazione al fine di comprendere appieno i fattori di rischio relativi all'Emittente.

L'investitore dovrebbe concludere un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Le Obbligazioni hanno natura di titoli al portatore subordinati convertibili in azioni ordinarie della Banca Popolare di Vicenza.

Le Obbligazioni hanno una durata di 7 anni, saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale e daranno diritto al pagamento di cedole semestrali pari al 4,25% nominale annuo lordo per il primo anno e al 3,70% nominale annuo lordo fino alla scadenza.

Le Obbligazioni sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 14 azioni possedute e agli obbligazionisti del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015" (il "Prestito 2007/2015") nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 7 obbligazioni del Prestito 2007/2015 possedute.

L'Emittente e/o i collocatori di cui al paragrafo 5.4.1. non applicano spese o commissioni, implicite o esplicite, relative all'attività di collocamento.

Per maggiori dettagli sugli strumenti finanziari si rimanda al capitolo 4 della presente Nota Informativa.

RISCHIO DEL MANCATO INCASSO DEL CORRISPETTIVO DI OPA

Nel caso in cui non si dovessero verificare le condizioni di efficacia dell'OPA, così come descritte al paragrafo A.1.2 del documento di OPA, cui espressamente si rinvia, il sottoscrittore che avrà aderito all'OPA dovrà versare l'intero controvalore delle Obbligazioni, senza poter contare sull'incasso del corrispettivo delle obbligazioni del Prestito 2007/2015 portate in adesione all'OPA.

SCOMPOSIZIONE, ESEMPLIFICAZIONE E COMPARAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Nella presente Nota Informativa, al fine di una migliore comprensione delle Obbligazioni offerte sono fornite:

- scomposizione dell'investimento finanziario (paragrafo 2.2.);
- esemplificazione dei rendimenti (paragrafo 2.3.);
- scenari probabilistici dell'investimento finanziario (paragrafo 2.4.).

Si segnala che, a causa dell'impossibilità di determinare il valore teorico della componente derivativa, il prezzo di emissione delle Obbligazioni potrebbe risultare superiore al valore teorico complessivo delle stesse.

Nella tabella che segue, allo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario, si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento a scadenza, effettuati ipotizzando un investimento di euro 100, sulla base del confronto tra la sola componente obbligazionaria - non considerando quindi la componente derivativa - con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte temporale. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (Probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (Valori centrali).

FATTORI DI RISCHIO

	PROBABILITÀ	VALORI CENTRALI
<i>SCENARIO DI RENDIMENTO NEGATIVO</i>	12,293%	54,407
<i>SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO O NULLO, MA INFERIORE A QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO</i>	0%	-
<i>SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO E IN LINEA CON QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO</i>	87,707%	130,033
<i>SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO E SUPERIORE A QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO</i>	0%	-

L'orizzonte temporale dell'investimento è pari a 7 anni.
Le Obbligazioni sono caratterizzate da un grado di rischio medio.

L'investitore, nell'effettuare le proprie scelte di investimento, deve essere comunque consapevole che il rendimento delle Obbligazioni è correlato al rischio dell'investimento.

2.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI
RISCHIO EMITTENTE

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio che, in caso di liquidazione, l'Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

L'Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso del Prestito nè per il pagamento degli interessi.

Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

RISCHIO DI MANCATO O PARZIALE RIMBORSO DEL CAPITALE CORRELATO ALLA SUBORDINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

In caso di scioglimento o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita anche totale del capitale investito in quanto il rimborso delle Obbligazioni avverrà, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell'Emittente e, in ogni caso, dopo i "prestiti subordinati di terzo livello", ma prima degli "strumenti ibridi di patrimonializzazione" così come definiti nelle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche.

Resta inteso che, nella predetta ipotesi di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale ed interessi, alla stregua di altri titoli dell'Emittente che, ai sensi del relativo regolamento, hanno il medesimo grado di subordinazione delle stesse Obbligazioni e, in ogni caso, saranno rimborsate prima degli strumenti innovativi di capitale e delle azioni dell'Emittente. È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

Per maggiori dettagli sulla clausola di subordinazione degli strumenti si rimanda al paragrafo 4.1.5. della presente Nota Informativa.

RISCHI RELATIVI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E ALLA VENDITA PRIMA DELLA SCADENZA

Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale – o conoscere il valore delle stesse - il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (Rischio di liquidità);
- la variazione dei tassi di interesse (Rischio di tasso);
- la variazione dell'attività sottostante (Rischio di variazione dell'attività sottostante);
- la variazione dell'apprezzamento del rischio-rendimento (Rischio connesso all'apprezzamento della relazione rischio-rendimento);
- la variazione del merito creditizio dell'Emittente (Rischio di variazione del merito creditizio dell'Emittente).

FATTORI DI RISCHIO

Questi elementi possono determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni, pertanto l'investitore che fosse intenzionato a liquidare gli strumenti prima della scadenza potrebbe subire una perdita in conto capitale e tuttavia non influenzano il valore di rimborso finale che rimane pari al 100% del valore nominale.

Per un maggiore dettaglio relativo alla scomposizione dell'investimento finanziario si rimanda al successivo paragrafo 2.2.

- **RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

Ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.4 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, l'Emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle Obbligazioni qualora l'ammontare delle stesse non ecceda il 10% del valore dell'emissione; il riacquisto per un ammontare superiore alla predetta soglia sarà soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso Borsa Italiana, tuttavia l'Emittente potrà richiedere, alla fine del periodo di collocamento, l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul sistema multilaterale gestito da TLX S.p.A., denominato EuroTLX, al quale l'Emittente ha aderito.

Qualora le Obbligazioni non vengano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, pur non esistendo alcun impegno incondizionato dell'Emittente a fornire prezzi di acquisto e di vendita, l'Emittente potrà negoziare le Obbligazioni in conto proprio, in modo non sistematico, nel rispetto dei principi della *best execution*.

Le Obbligazioni potrebbero pertanto non essere prontamente liquidabili per l'investitore che intenda disinvestire prima della scadenza in quanto le richieste di vendita, anche in ragione delle citate previsioni normative, potrebbero non trovare tempestiva e adeguata contropartita.

Per maggiori dettagli sulle modalità di negoziazione degli strumenti finanziari si rimanda al capitolo 6 della presente Nota Informativa.

Le Obbligazioni hanno natura di titoli al portatore subordinati convertibili in azioni ordinarie della Banca. Si specifica che le azioni di Banca Popolare di Vicenza non sono quotate in alcun mercato regolamentato e, pur non sussistendo alcun obbligo dell'Emittente, gli eventuali scambi potranno essere effettuati in conto proprio al prezzo dell'azione stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

- **RISCHIO DI TASSO**

Le Obbligazioni sono strumenti di investimento del risparmio con tasso di interesse fisso, pertanto l'acquisto di tali titoli comporta l'assunzione di un rischio tasso. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In generale, a parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di interesse avrà un effetto negativo sul prezzo delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di alienare i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito, pertanto il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare significativamente inferiore a quello attribuito al titolo al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

- **RISCHIO DI VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ SOTTOSTANTE**

Il valore di mercato delle obbligazioni convertibili è soggetto al rischio di fluttuazione del valore delle azioni dell'emittente a cui fanno riferimento.

In particolare le azioni di Banca Popolare di Vicenza non sono quotate in alcun mercato regolamentato e gli eventuali scambi vengono effettuati in conto proprio al prezzo dell'azione stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

In considerazione di quanto sopra si precisa che gli scambi effettuati sulle azioni sono tutti regolati al medesimo prezzo, fissato annualmente dall'Assemblea.

FATTORI DI RISCHIO

Il valore delle Obbligazioni risente pertanto del valore dell'azione sottostante, determinato ai sensi dell'art. 2528 del codice civile: a parità delle altre condizioni, il valore delle Obbligazioni aumenta o diminuisce all'aumentare o diminuire del prezzo dell'azione sottostante stabilito annualmente dall'Assemblea.

A maggior chiarimento si precisa che, tenuto conto del meccanismo di determinazione del prezzo dell'Azione – formato dal valore nominale (attualmente pari ad euro 3,75) più il sovrapprezzo, determinato di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione – il valore della stessa a ciascuna data di conversione potrà anche non coincidere con lo *strike price*.

In considerazione di quanto sopra, con particolare riferimento alla modalità di determinazione del prezzo dell'azione e alla mancanza di quotazione della stessa, ne consegue che il sottoscrittore non ha, ad eccezione dei dati di riferimento dell'Assemblea, parametri aggiornati per la valutazione delle stesse.

Per maggiori dettagli sulle azioni sottostanti si rimanda al capitolo 4.2. della presente Nota Informativa.

- **RISCHIO CONNESSO ALL'APPREZZAMENTO DELLA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO**

Nella presente Nota Informativa, al paragrafo 5.3.1., sono indicati i criteri di determinazione del valore teorico della componente obbligazionaria. Eventuali diversi apprezzamenti della relazione rischio-rendimento da parte del mercato possono determinare riduzioni, anche significative, del prezzo delle Obbligazioni. L'investitore deve considerare che il rendimento offerto dagli strumenti finanziari dovrebbe essere correlato al rischio connesso all'investimento delle stesse, pertanto a titoli con maggior rischio dovrebbe ragionevolmente corrispondere un maggior rendimento.

Come descritto al paragrafo 5.3.1. la componente derivativa del titolo non è determinabile.

- **RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO CREDITIZIO DELL'EMITTENTE**

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio della stessa, anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di *rating* relativo all'Emittente. Il giudizio di *rating*, attribuito da società specializzate riconosciute a livello internazionale, costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

L'Emittente è sottoposta a valutazione da parte delle agenzie di *rating* Standard & Poor's e Fitch Ratings, i cui giudizi sono riportati al paragrafo 7.5. della presente Nota Informativa. I giudizi di *rating* possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato fino alla scadenza delle Obbligazioni. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di *rating* attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI RATING DELLE OBBLIGAZIONI

Ai titoli oggetto della presente Nota Informativa non sarà attribuito alcun livello di *rating*. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

RISCHI CONNESSI ALLA CONVERSIONE

Ai sensi dell'art. 2503 bis comma due del codice civile, la società che ha emesso obbligazioni convertibili può deliberare la fusione soltanto dopo aver proposto la conversione anticipata di tali obbligazioni, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 90 giorni prima dell'iscrizione del progetto di fusione, un avviso che informi gli obbligazionisti della facoltà di esercitare il diritto di conversione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso. L'art. 7 secondo comma del Regolamento del Prestito, deroga a tale obbligo sottraendovi le ipotesi di fusione con società del gruppo dell'Emittente o con società dall'Emittente controllate, in via diretta o indiretta.

L'Emittente ritiene tale deroga legittima in base all'orientamento della dottrina dominante, tuttavia, stante l'assenza di giurisprudenza, non si può escludere che un organo giudicante, di diverso convincimento, ritenga non derogabile la disciplina di cui alla citata norma civilistica.

FATTORI DI RISCHIO**RISCHIO CONNESSO AL RIMBORSO ANTICIPATO**

La Banca, previa autorizzazione della Banca d'Italia, si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Prestito, trascorsi non meno di 18 (diciotto) mesi dalla data di fine collocamento con preavviso di almeno un mese.

Le Obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso.

Gli obbligazionisti potranno richiedere, entro la data precisata nel relativo avviso e per un periodo comunque non inferiore a 15 giorni dallo stesso, di convertire le obbligazioni alle condizioni previste al successivo paragrafo 4.2.5., con riferimento alla prima data di conversione utile successiva, e decadranno da tale diritto alla data che sarà comunicata nel predetto avviso.

Ciò può pertanto comportare per l'investitore l'impossibilità di reimpiegare il capitale al medesimo tasso vigente al momento della sottoscrizione.

Il regolamento del prestito allegato al presente Prospetto (il "Regolamento") riporta in maniera dettagliata all'art. 9 la clausola di rimborso anticipato.

RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE:

- **CONFLITTO DI INTERESSE RELATIVO ALLA COINCIDENZA DELL'EMITTENTE CON IL COLLOCATORE**
Essendo Banca Popolare di Vicenza sia Emittente sia collocatore, tale coincidenza di ruoli potrebbe configurare un conflitto di interessi per l'investitore.
- **CONFLITTO DI INTERESSE RELATIVO AL RUOLO DI SPECIALIST RIVESTITO DALL'EMITTENTE NEL SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE**
Poiché l'Emittente, avendo aderito al sistema multilaterale di negoziazione gestito da TLX S.p.A. e denominato EuroTLX, opera in tale sistema quale *specialist* limitatamente alle obbligazioni emesse dalla banca stessa e/o da società da essa controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del TUB, tale coincidenza di ruoli potrebbe determinare per l'investitore un conflitto di interessi.
I parametri concorrenti alla formazione dei prezzi per le negoziazioni sul mercato secondario che avvengono sul sistema multilaterale di negoziazione sono: il tasso di mercato relativo alla scadenza residua dell'obbligazione (tasso IRS rilevato dalla pagina eurirs di Reuters nel caso in cui il titolo abbia una scadenza superiore all'anno, tasso EURIBOR rilevato dalla pagina Eurdepo di Reuters se la scadenza è inferiore a 12 mesi) e lo *spread* applicato sul mercato ad obbligazioni dell'Emittente con pari scadenza residua del titolo e con pari grado di subordinazione.
Nelle negoziazioni sul mercato secondario può essere applicato uno *spread* tra il prezzo denaro e il prezzo lettera entro gli ammontari massimi previsti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX.
- **CONFLITTO DI INTERESSE RELATIVO AL RUOLO DI NEGOZIATORE IN CONTO PROPRIO IN MODO NON SISTEMATICO RIVESTITO DALL'EMITTENTE**
Inoltre, pur non esistendo, per le Obbligazioni non ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, alcun impegno incondizionato dell'Emittente a fornire prezzi di acquisto e di vendita, il caso in cui l'Emittente negozi le Obbligazioni in conto proprio in modo non sistematico potrebbe determinare un conflitto di interessi per l'investitore.

VINCOLI ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AZIONI

Le azioni sono soggette, per patto sociale, fin dalla loro emissione, a vincolo e privilegio in favore della Banca a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, anche se illiquido, che la Banca abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ed in conformità dell'art. 30 del TUB, nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, attraverso società controllate o prestanomi, azioni per un valore nominale complessivo eccedente lo 0,50% del capitale sociale.

Per le azioni che risultassero eccedenti la Banca non procede all'iscrizione nel libro soci e l'interessato deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione della violazione del divieto; in mancanza i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

La descrizione delle azioni sottostanti le Obbligazioni è riportata al punto 4.2. della presente Nota Informativa.

FATTORI DI RISCHIO**RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI ACCORDI DI COLLOCAMENTO**

Non vi sono accordi di collocamento. L'emissione non è collocata per il tramite di un consorzio di garanzia e nessun soggetto ha assunto o assumerà a fermo, in tutto o in parte, l'emissione, né garantisce né garantirà il buon esito della stessa.

RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE

Il valore netto relativo al tasso di interesse e al rendimento delle Obbligazioni è calcolato sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione del presente Prospetto.

L'Emittente non è in grado di prevedere se il regime fiscale vigente alla data di pubblicazione del presente Prospetto potrà subire eventuali modifiche durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicati ai titoli alle varie date di pagamento delle cedole di interessi, incidendo sul rendimento dell'investimento per tutte o talune categorie di investitori. Sono comunque a carico del portatore delle Obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono i titoli e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Per maggiori dettagli sul regime fiscale delle Obbligazioni si rimanda al paragrafo 4.1.14. della presente Nota Informativa.

2.2. SCOMPOSIZIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà pari al 100% del valore nominale, e cioè euro 64,50 per Obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

SCOMPOSIZIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	
VALORE TEORICO DELLA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA ¹ :	97,003%
COMPONENTE DERIVATIVA ² :	NON DETERMINABILE
VOCI DI COSTO:	NON PREVISTE
PREZZO DI EMISSIONE:	100%

A causa dell'impossibilità di determinare il valore teorico della componente derivativa, il prezzo di emissione delle Obbligazioni può differire dal loro valore teorico.

2.3. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI

Al fine di fornire una esemplificazione del calcolo dei rendimenti, si riportano di seguito le caratteristiche principali del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016", indicando il rendimento a scadenza al lordo e al netto dell'effetto fiscale (ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%).

Il rendimento effettivo annuo delle Obbligazioni è calcolato alla Data di Emissione e sulla base del prezzo di offerta, in regime di capitalizzazione composta con la metodologia del tasso interno di rendimento ("TIR"). Tale metodologia individua quel tasso di attualizzazione che eguaglia i flussi di cassa futuri rispetto al prezzo di offerta, nell'ipotesi che l'investitore detenga l'Obbligazione fino alla scadenza e le cedole siano reinvestite al medesimo tasso interno di rendimento.

¹ Il valore teorico della componente obbligazionaria riportato nella tabella è stato determinato tramite l'attualizzazione dei flussi futuri dell'obbligazione - cedole e rimborso del capitale - sulla base della *zero coupon curve* della zona euro, aumentata di uno *spread* che, a partire da 100 *basis point*, sale fino a 110 *basis point* circa a 7 anni.

² La componente derivativa, cioè il valore attribuibile alla facoltà concessa all'investitore - in tre diverse finestre temporali e a diversi prezzi di esercizio - di convertire il prestito obbligazionario in azioni ordinarie della Banca Popolare di Vicenza, non è determinabile in quanto, non essendo l'Emittente quotato in un mercato regolamentato, il valore dell'azione BPVi dipende dai criteri di valutazione definiti dagli organi societari in conformità alla disciplina propria dell'Emittente nella sua qualità di società cooperativa. Tuttavia il citato valore della componente derivativa rappresenta un ulteriore elemento di potenziale rendimento per il sottoscrittore delle Obbligazioni il quale deve essere tenuto in considerazione nella relativa valutazione.

Tabella 1 - “Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016”

VALORE NOMINALE:	MASSIMI 328.878.663,00 EURO
DATA DI EMISSIONE:	31 DICEMBRE 2009
DATA DI SCADENZA:	31 DICEMBRE 2016
DURATA:	7 ANNI, A MENO DI CONVERSIONI O RIMBORSO ANTICIPATO
PREZZO DI OFFERTA:	ALLA PARI
FREQUENZA CEDOLA:	SEMESTRALE
TASSO CEDOLARE:	4.25% P.A. FINO A DICEMBRE 2010, 3.7% P.A. FINO A SCADENZA
CONVENZIONI:	ACT/ACT (FOLLOWING BUSINESS DAY CONVENTION)
RIMBORSO:	ALLA PARI
COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO:	NON PREVISTE
ALTRI ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE:	NON PRESENTI
RITENUTA FISCALE:	12.50%

Piano cedolare:

CEDOLA N.	DATA DI GODIMENTO	DATA DI PAGAMENTO	TASSO CEDOLARE LORDO SU BASE ANNUA	TASSO CEDOLARE LORDO PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO	TASSO CEDOLARE NETTO PER IL PERIODO DI RIFERIMENTO	CEDOLA LORDA*	CEDOLA NETTA*
1 ^a	31/12/2009	30/06/2010	4,25%	2,12500%	1,85938%	€ 1,37	€ 1,20
2 ^a	30/06/2010	31/12/2010	4,25%	2,12500%	1,85938%	€ 1,37	€ 1,20
3 ^a	31/12/2010	30/06/2011	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
4 ^a	30/06/2011	31/12/2011	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
5 ^a	31/12/2011	30/06/2012	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
6 ^a	30/06/2012	31/12/2012	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
7 ^a	31/12/2012	30/06/2013	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
8 ^a	30/06/2013	31/12/2013	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
9 ^a	31/12/2013	30/06/2014	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
10 ^a	30/06/2014	31/12/2014	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
11 ^a	31/12/2014	30/06/2015	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
12 ^a	30/06/2015	31/12/2015	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
13 ^a	31/12/2015	30/06/2016	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04
14 ^a	30/06/2016	31/12/2016	3,70%	1,85000%	1,61875%	€ 1,19	€ 1,04

(*) CALCOLATA SUL VALORE NOMINALE DI EURO 64,50

Il rendimento del Prestito, qualora sottoscritto alla data di emissione e detenuto dall'investitore fino a scadenza, sarebbe pari al 3,82% lordo e del 3,34% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

2.4. SCENARI PROBABILISTICI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nella tabella che segue, allo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario, si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento a scadenza, effettuati ipotizzando un investimento di euro 100, sulla base del confronto tra la sola componente obbligazionaria - non considerando quindi la componente derivativa – con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte temporale. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (Probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (Valori centrali)³.

	PROBABILITÀ	VALORI CENTRALI
SCENARIO DI RENDIMENTO NEGATIVO	12,293%	54,407
SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO O NULLO, MA INFERIORE A QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	0%	-
SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO E IN LINEA CON QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	87,707%	130,033
SCENARIO DI RENDIMENTO POSITIVO E SUPERIORE A QUELLO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA PRIVA DI RISCHIO	0%	-

L'orizzonte temporale dell'investimento è pari a sette anni.

Le Obbligazioni sono caratterizzate da un grado di rischio medio.

L'Emittente si impegna ad aggiornare le informazioni relative agli scenari probabilistici dell'investimento finanziario, laddove si verificano rilevanti variazioni, durante l'intero periodo di offerta.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono a disposizione nelle filiali dell'Emittente e sul sito internet della medesima <http://www.popolarevicenza.it>.

³ Tali scenari sono stati elaborati con modelli di valutazione proprietari sviluppati internamente per le proprie attività di *pricing* e di gestione del rischio.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1. INTERESSI DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA

Si segnala che la presente offerta è un'operazione nella quale Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni ha un interesse in conflitto in quanto avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione.

In ragione della natura cooperativistica (limiti al possesso azionario e voto capitario) dell'Emittente e delle caratteristiche dell'offerta (offerta in opzione agli azionisti) non consta che sussistano altri interessi che siano significativi per l'offerta.

Si segnala inoltre che le Obbligazioni saranno collocate dal soggetto Emittente e dalle banche appartenenti al Gruppo.

3.2. RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI

L'offerta trova origine in una decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, in data 15 settembre 2009 con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, notaio in Vicenza n. 199.276 di Repertorio e n. 36.404 di Raccolta, il quale ha parzialmente utilizzato la facoltà conferita dalla più ampia delega concessa dall'Assemblea straordinaria dei soci del 13 novembre 2004, di emettere un prestito obbligazionario subordinato convertibile a 7 anni dell'ammontare massimo di euro 365.999.961,00 con conseguente aumento di capitale al servizio esclusivo del prestito medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione si è peraltro riservato di stabilire con successiva deliberazione, da assumersi secondo le formalità di cui all'art. 2420 *ter* del codice civile, il più possibile vicina alla data di inizio dell'offerta, i rapporti di assegnazione in opzione e di ridefinire, se del caso, l'ammontare massimo del prestito e del correlato aumento di capitale a servizio.

La deliberazione assunta il 15 settembre 2009 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 17 settembre 2009.

In data 20 ottobre 2009 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha quindi determinato di offrire il Prestito in opzione agli aventi diritto nei seguenti rapporti : i) n. 1 Obbligazione ogni n. 14 azioni dell'Emittente possedute e ii) n. 1 Obbligazione ogni n. 7 obbligazioni del Prestito 2007/2015 possedute. In tale sede il Consiglio di Amministrazione ha altresì ridefinito l'ammontare massimo del Prestito in massimi euro 328.878.663,00.

Al 31 dicembre 2008, i *ratios* patrimoniali consolidati dell'Emittente erano rispettivamente: 7,34% (Tier 1 Ratio) e 11,41% (Totale Capital Ratio incluso Tier 3).

Nell'attività di pianificazione strategica e di monitoraggio della adeguatezza patrimoniale del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha fissato tra gli obiettivi primari il mantenimento nel tempo di un elevato profilo di solidità, indicando livelli minimi sia in termini di Tier 1 Ratio (6,5%) sia di Total Capital Ratio (10,5%).

L'emissione del prestito obbligazionario convertibile subordinato, cui l'offerta si riferisce, è volta principalmente a dotare la società di nuove risorse finanziarie che, date le caratteristiche dello strumento che prevede la conversione su iniziativa dell'investitore, possano consentire di migliorare la dotazione patrimoniale futura del Gruppo.

La liquidità raccolta tramite la presente offerta sarà destinata ad alimentare la normale attività creditizia del Gruppo, tradizionalmente legata alle esigenze del tessuto economico del territorio, puntando a salvaguardare, anche a fronte di una situazione economica generale incerta, la possibilità di erogazione del credito nel rispetto di elevati livelli di solidità patrimoniale.

Ai possessori delle obbligazioni convertibili subordinate del prestito denominato "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280,00 2007-2015" che avranno aderito all'offerta è data la possibilità di aderire altresì all'offerta pubblica di acquisto promossa dall'Emittente sulle obbligazioni del Prestito 2007/2015 (di seguito l'"OPA") al cui documento di offerta espressamente si rinvia.

A riguardo la Banca d'Italia, in data 20 ottobre 2009, ha autorizzato il riacquisto del Prestito 2007-2015.

Si precisa che ciascun avente diritto potrà aderire all'OPA fino alla concorrenza massima dell'importo delle Obbligazioni allo stesso effettivamente assegnate in opzione ed, eventualmente, in prelazione.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI

4.1.1. Descrizione degli strumenti finanziari

La denominazione delle Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa è "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016". Il codice ISIN identificativo del Prestito è IT0004548258.

Le Obbligazioni hanno natura di titoli al portatore subordinati convertibili in azioni ordinarie della Banca. Per la clausola di subordinazione si rinvia all'art. 2 del Regolamento allegato al presente Prospetto.

Le Obbligazioni sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni 14 azioni e agli obbligazionisti del Prestito 2007/2015 nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 7 obbligazioni del Prestito 2007/2015 possedute.

Le Obbligazioni hanno una durata di 7 anni, saranno rimborsate al 100% del loro valore nominale e daranno diritto al pagamento di cedole semestrali pari al 4,25% nominale annuo lordo per il primo anno, e al 3,70% nominale annuo lordo fino a scadenza.

Il prestito obbligazionario "Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. 15.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 328.878.663,00 2009-2016" del valore massimo di nominali Euro 328.878.663,00 è costituito da un massimo di n. 5.098.894 Obbligazioni, emesse dalla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. del valore nominale di euro 64,50 ciascuna, convertibili in azioni della Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni.

Il Prestito è scindibile, vale a dire che verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 5.098.894 Obbligazioni.

4.1.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia ed il regolamento del Prestito obbligazionario è sottoposto alla legge italiana.

4.1.3. Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano), in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 (il "D. Lgs. n. 213/98") e Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, ogni operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni, fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 213/98.

4.1.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono emesse in euro.

4.1.5. Ranking (clausola di subordinazione)

Le Obbligazioni costituiscono passività subordinate dell'Emittente. In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale e interessi, solo dopo che saranno stati integralmente estinti tutti i debiti non subordinati dell'Emittente e, in ogni caso, dopo i "prestiti subordinati di terzo livello", ma prima degli "strumenti ibridi di patrimonializzazione" così come definiti nelle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche.

Resta inteso che, nella predetta ipotesi di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate, per capitale ed interessi, alla stregua di altri titoli dell'Emittente che, ai sensi del relativo regolamento, hanno il medesimo grado di subordinazione delle stesse Obbligazioni e, in ogni caso, saranno rimborsate prima degli strumenti innovativi di

capitale e delle azioni dell'Emittente. È esclusa la facoltà di compensare i debiti dell'Emittente derivanti dalle Obbligazioni, per capitale ed interessi, con i crediti eventualmente vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita sia per quanto concerne la quota di capitale sia per quanto concerne la quota interessi.

4.1.6. Diritti connessi agli strumenti finanziari

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione delle cedole d'interesse alle date di pagamento interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza.

Salve le ipotesi di aggiustamento del rapporto di conversione previste dall'art. 8 del Regolamento le Obbligazioni saranno convertibili in azioni della Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni nel rapporto di conversione (il "Rapporto di Conversione") di:

- a) 1 (una) Azione più 0,066115 di Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 posseduta, per le domande di conversione pervenute dal 1° novembre 2010 al 30 novembre 2010 (*strike price* euro 60,50);
- b) 1 (una) Azione più 0,015748 di Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 posseduta, per le domande di conversione pervenute dal 1° novembre 2014 al 30 novembre 2014 (*strike price* euro 63,50);
- c) 1 (una) Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 posseduta, per le domande di conversione pervenute dal 1° novembre 2016 al 30 novembre 2016 (*strike price* euro 64,50).

Si precisa che, tenuto conto del meccanismo di determinazione del prezzo dell'Azione – formato dal valore nominale (attualmente pari ad euro 3,75) più il sovrapprezzo, determinato di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione – il valore dell'Azione a ciascuna data di conversione potrà anche non coincidere con lo *strike price*.

In deroga a quanto previsto dalla legge, la fusione con società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o con società controllate dall'Emittente, in via diretta o indiretta, durante la durata del Prestito non determinerà l'obbligo di concedere ai portatori delle Obbligazioni la facoltà di conversione anticipata.

All'obbligazionista che intende esercitare il diritto di conversione si applica quanto previsto dallo Statuto Sociale della Banca.

Ai sensi dell'art. 2441 c.c. in relazione alle azioni di nuova emissione e alle obbligazioni convertibili eventualmente emesse dall'Emittente, ai possessori delle Obbligazioni spetta il diritto di opzione, in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

Per ulteriori dettagli relativi al Rapporto di Conversione si rinvia al paragrafo 4.2.5. della presente Nota Informativa.

4.1.7. Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare

- Data di godimento e di scadenza degli interessi
Il godimento delle Obbligazioni decorre dal 31 dicembre 2009. Gli interessi saranno pagati, senza deduzione di spese, semestralmente e in via posticipata, e calcolati sulla base della convenzione di calcolo ACT/ACT, secondo il seguente piano cedolare:

NUMERO CEDOLA	DATA GODIMENTO	DATA PAGAMENTO
1 ^a	31/12/2009	30/06/2010
2 ^a	30/06/2010	31/12/2010
3 ^a	31/12/2010	30/06/2011
4 ^a	30/06/2011	31/12/2011
5 ^a	31/12/2011	30/06/2012
6 ^a	30/06/2012	31/12/2012
7 ^a	31/12/2012	30/06/2013
8 ^a	30/06/2013	31/12/2013
9 ^a	31/12/2013	30/06/2014
10 ^a	30/06/2014	31/12/2014
11 ^a	31/12/2014	30/06/2015

12 ^a	30/06/2015	31/12/2015
13 ^a	31/12/2015	30/06/2016
14 ^a	30/06/2016	31/12/2016

Qualora una data di pagamento degli interessi cada in un giorno che non è un giorno lavorativo (come di seguito definito), si applicherà la "Convenzione Giorno Lavorativo Seguento" (*Following Business Day Convention*), su base *unadjusted*, secondo la quale il pagamento degli interessi dovrà essere postposto il primo giorno successivo che sia un giorno lavorativo. La data di godimento degli interessi della cedola immediatamente successiva resterà invariata.

Per "Giorno Lavorativo" s'intende qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET).

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

- Termine di prescrizione degli interessi e del capitale
Il diritto al pagamento degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili. La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.
- Tasso di interesse nominale
Le Obbligazioni pagano 14 cedole di interesse semestrali calcolate, sul valore nominale e sulla base della convenzione di calcolo ACT/ACT, ad un tasso nominale annuo lordo pari a:
 - 4,25% (quattro/25) nominale annuo lordo per il primo anno e quindi fino al 31 dicembre 2010;
 - 3,70% (tre/70) nominale annuo lordo per gli anni successivi e fino alla scadenza.

Il tasso di interesse nominale è stato determinato considerando un livello di *credit spread* (rappresentativo del rischio di credito dell'Emittente) crescente nel tempo che, a partire da 100 *basis point*, sale fino a 110 *basis point* circa a 7 anni, con una pendenza della curva inferita dalle quotazioni dei CDS (*Credit Default Swap*) quotati di primari Istituti Bancari italiani.

4.1.8. Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito

Il rimborso delle Obbligazioni rimaste in circolazione al 31 dicembre 2016, perché non convertite, avverrà in un'unica soluzione, alla pari, alla data di scadenza, il 31 dicembre 2016 (la "Data di Scadenza"), fatta salva la facoltà della Banca di procedere, trascorsi non meno di diciotto mesi dalla data di fine collocamento con preavviso di almeno un mese e previa autorizzazione della Banca d'Italia, al rimborso anticipato (cfr. art. 9 del Regolamento).

I portatori delle Obbligazioni assoggettate a rimborso anticipato potranno richiedere alla Banca, entro la data precisata nel relativo avviso e per un periodo comunque non inferiore a 15 giorni dallo stesso, di convertire le Obbligazioni alle condizioni previste dal precedente paragrafo 4.1.6., con riferimento alla prima data di conversione utile successiva, e decadranno da tale diritto alla data che sarà comunicata nel predetto avviso.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso. I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

4.1.9. Rendimento effettivo

Il rendimento effettivo annuo lordo delle Obbligazioni, calcolato in regime di capitalizzazione composta con la metodologia del tasso interno di rendimento ("TIR")⁴ alla data di emissione e sulla base del prezzo di offerta è pari al 3,82% (tre/82).

Il rendimento effettivo annuo netto, in regime di capitalizzazione composta, alla data di emissione e sulla base del prezzo di offerta, calcolato ipotizzando l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, è pari a 3,34% (tre/34).

⁴ Tale metodologia individua quel tasso di attualizzazione che eguaglia i flussi di cassa futuri rispetto al prezzo di emissione, nell'ipotesi che l'investitore detenga l'Obbligazione fino alla scadenza e le cedole siano reinvestite al medesimo tasso interno di rendimento.

4.1.10. Rappresentanza degli obbligazionisti

Non prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti.

4.1.11. Delibere, autorizzazioni e approvazioni

L'Assemblea straordinaria dei soci, con delibera del 13 novembre 2004, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni la facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre il 13 novembre 2009, obbligazioni interamente o parzialmente convertibili in azioni ordinarie e/o obbligazioni *cum warrant* per un controvalore di massimi complessivi nominali euro 724.381.443,00 da offrire in opzione agli azionisti e agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili della Banca, con conseguente aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei *warrant*.

Avvalendosi della delega sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato in data 15 settembre 2009, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza n. 199.276 di Repertorio e n. 36.404 di Raccolta, l'emissione del prestito obbligazionario subordinato convertibile a 7 anni dell'ammontare nominale massimo di euro 365.999.961,00 con conseguente aumento di capitale al servizio esclusivo del prestito medesimo, riservandosi di stabilire con successiva deliberazione, da assumersi secondo le formalità di cui all'art. 2420 *ter* del codice civile, il più possibile vicina alla data di inizio dell'offerta, i rapporti di assegnazione in opzione e di ridefinire, se del caso, l'ammontare massimo del Prestito e del correlato aumento di capitale a servizio.

La suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 17 settembre 2009.

In data 20 ottobre 2009 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha quindi determinato di offrire il Prestito in opzione agli aventi diritto nei seguenti rapporti : i) n. 1 Obbligazione ogni n. 14 azioni dell'Emittente possedute e ii) n. 1 Obbligazione ogni n. 7 obbligazioni del Prestito 2007/2015 possedute. In tale sede il Consiglio di Amministrazione ha altresì ridefinito l'ammontare massimo del Prestito in massimi euro 328.878.663,00.

4.1.12. Data di emissione degli strumenti finanziari

La data di emissione delle Obbligazioni è il 31 dicembre 2009 (la "Data di Emissione").

4.1.13. Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle Obbligazioni.

4.1.14. Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 (il "D.Lgs. n. 23/96") - applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 12,50% - e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il "D.Lgs. n. 461/97") - riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi - e successive modifiche ed integrazioni.

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbe avere effetti retroattivi.

Quanto segue non intende essere un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

Sono a carico del Titolare delle obbligazioni residente in Italia le imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale

Il D.Lgs. n. 239/96, come successivamente modificato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di emissione e quello di rimborso (d'ora in poi ai fini del presente Paragrafo 4.1.14. congiuntamente definiti gli "Interessi"), derivanti dalle obbligazioni o titoli simili emessi, tra l'altro, da banche residenti in Italia, aventi una scadenza originaria non inferiore a 18 mesi.

Investitori residenti in Italia

Se un investitore residente in Italia è: (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le obbligazioni siano connesse (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"), (ii) un soggetto di cui all'articolo 5 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR"), che non svolga attività commerciale, con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente privato o pubblico non commerciale, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o, (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli Interessi derivanti dalle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti i) e iii) detenga le obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa dello stesso e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dalla complessiva imposta sul reddito da essi dovuta.

Ai sensi del D.Lgs. n. 239/96, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, SGR, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze ("gli Intermediari Autorizzati").

Se l'investitore residente è una società o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) e le obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli Interessi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo dello stesso ai fini dell'imposta sul reddito delle società – IRES (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, sono soggetti anche all'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).

Se l'investitore residente in Italia è un fondo d'investimento mobiliare, aperto o chiuso, ovvero una SICAV e le obbligazioni sono depositate presso un Intermediario Autorizzato, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del fondo, maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva ad hoc, pari al 12,50%.

Se l'investitore è un fondo pensione residente in Italia, soggetto al regime tributario previsto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (D.Lgs. n. 252/2005) e le obbligazioni sono depositate presso un Intermediario Autorizzato, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva ad hoc, pari all'11%.

Se le obbligazioni non sono depositate presso un Intermediario Autorizzato, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni Intermediario Autorizzato che comunque intervenga nel pagamento degli Interessi all'investitore ovvero, anche in qualità di acquirente, nel trasferimento delle obbligazioni.

Qualora gli Interessi siano corrisposti direttamente dall'Emittente, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo.

Investitori non residenti in Italia

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano: (i) residenti ai fini fiscali in uno Stato che acconsente ad un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che acconsentono ad un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; o, (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Al fine di beneficiare della suddetta esenzione, l'investitore non residente deve: (i) depositare, direttamente o indirettamente, le obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione

mobiliare residente, ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di una banca o società di intermediazione mobiliare non residente, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) fornire al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito delle obbligazioni, un'autocertificazione in cui l'investitore dichiara di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione dovrà essere compilata in conformità allo schema previsto con D.M. 12 dicembre 2001 e produrrà effetti fino alla relativa revoca. L'autocertificazione non è richiesta qualora gli investitori siano enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sugli Interessi corrisposti ad investitori residenti in Paesi che non acconsentono ad un adeguato scambio di informazioni con l'Italia sarà applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse) o da soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Il D.Lgs. n. 461/97, come successivamente modificato, disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate con la cessione o il rimborso delle obbligazioni da parte dei soggetti che detengono le obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa. Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%. Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze imponibili, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o dal valore di acquisto delle obbligazioni debbono essere scomputati gli Interessi maturati, ma non riscossi.

Secondo il "Regime della Dichiarazione", previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/97, che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al Regime della Dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "Risparmio Amministrato"). La tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che i) le obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e ii) che l'investitore abbia optato per l'applicazione di tale regime. Il depositario delle obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata, differenziale positivo o provento percepito dall'investitore in occasione della vendita o del rimborso delle obbligazioni, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme ad esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

Ai sensi del regime del Risparmio Amministrato, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, qualora dalla cessione o rimborso delle obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia il quale detenga le obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa e abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, ed abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "Risparmio Gestito", previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, che sarà corrisposta all'Intermediario Autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV, saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11% (si veda il paragrafo "Redditi di capitale – Investitori residenti in Italia").

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso di obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso di obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che il beneficiario effettivo sia: (i) residente in uno Stato che acconsente allo scambio di informazioni con l'Italia (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in Paesi che acconsentano allo scambio di informazioni con l'Italia; o, (iv) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso delle obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

In ogni caso, gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle obbligazioni soltanto nello Stato in cui è residente l'investitore, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze maturate.

Imposta sulle successioni e donazioni

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente integrato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Imposta sulle successioni

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro;
- trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: imposta del 6% senza franchigia;
- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia.

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Imposta sulle donazioni

Le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti all'imposta sulle donazioni, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro;
- trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: imposta del 6% senza franchigia;
- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia.

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Direttiva per l'imposizione sui redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha adottato la Direttiva 2003/48/CE riguardante l'imposizione sui redditi da risparmio in base alla quale gli Stati membri dell'Unione Europea, al verificarsi di determinate condizioni e non prima del 1 luglio 2005, dovranno fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri le informazioni relative al pagamento di interessi (o redditi di natura simile) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni ad investitori persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Fanno eccezione Belgio, Lussemburgo ed Austria, i quali, per un periodo transitorio, effettueranno una ritenuta d'imposta su tali interessi. (La fine di tale periodo di transizione sarà legata alla stipulazione di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni con gli altri Stati).

Attuazione in Italia della Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (il "D.Lgs. n. 84/05"). Ai sensi del D. Lgs. n. 84/2005, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1° luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro dell'Unione Europea, gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del Paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.

4.2. DESCRIZIONE DELL'AZIONE SOTTOSTANTE

4.2.1. Descrizione del tipo e della classe di azioni

L'esercizio del diritto di conversione da parte dei portatori delle Obbligazioni comporterà l'emissione di massime n. 5.436.007 nuove azioni ordinarie della Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni del valore di nominali euro 3,75 cadauna (le "Azioni" e ciascuna l'"Azione").

Si specifica che le azioni di Banca Popolare di Vicenza non sono quotate in alcun mercato regolamentato e gli eventuali scambi vengono effettuati in conto proprio al prezzo dell'azione stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

4.2.2. Legislazione in base alla quale le azioni saranno create

Le Azioni saranno emesse in base alla legge italiana.

4.2.3. Forma delle azioni e soggetto incaricato della tenuta dei registri

Le Azioni saranno nominative e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. (via Mantegna n. 6 – 20154 Milano) in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente; saranno liberamente trasferibili e saranno soggette al regime di circolazione previsto dalla disciplina della dematerializzazione di cui al D.Lgs. n. 213/98 e Regolamento Congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

4.2.4. Valuta di emissione

Le Azioni saranno emesse in euro.

4.2.5. Diritti connessi alle azioni

Le Azioni derivanti dalla conversione delle Obbligazioni avranno le stesse caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni ordinarie Banca Popolare di Vicenza.

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili e non sono consentite né cointestazioni né intestazioni fiduciarie (cfr. art. 5 dello Statuto).

L'art. 13 dello Statuto, richiamando nella sostanza l'art. 30 del TUB, prevede che nessuno può detenere, direttamente o indirettamente, attraverso società controllate o prestanomi, azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale; tale divieto può essere derogato solo nei casi previsti dalla legge. L'Emittente appena rilevato il superamento di tale limite, è tenuta a contestare al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione al libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati sino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dall'Emittente.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno cento azioni (cfr. art. 13 dello Statuto).

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato (cfr. art. 9 dello Statuto), deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione del libro soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro 90 giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta all'Emittente.

Le delibere di rigetto devono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa (cfr. art. 10 dello Statuto).

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio e siano portatori legittimati di azioni possono esercitare soltanto i diritti aventi contenuto patrimoniale (cfr. art. 10 dello Statuto).

- Diritto al dividendo

Il nuovo socio partecipa per intero, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere all'Emittente gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti all'Emittente (cfr. art. 19 dello Statuto).

In caso di operazioni di aumento di capitale sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci, questa determina anche la data di godimento del dividendo per l'esercizio in cui l'operazione ha corso (cfr. art. 19 dello Statuto).

- Diritto di voto

Ogni socio, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, ha diritto di intervenire alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, e di esercitarvi il diritto di voto, purché risulti iscritto nel libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e sia in possesso della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della legislazione vigente, attestante l'avvenuto deposito delle azioni due giorni non festivi prima dell'Assemblea. Per tale periodo, e fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo, le azioni resteranno indisponibili.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare (cfr. art. 24 dello Statuto).

- Diritti di prelazione nelle offerte per la sottoscrizione di strumenti finanziari della stessa classe

Gli azionisti hanno il diritto di prelazione previsto dall'art. 2441 del c.c.

- Diritto alla partecipazione agli utili dell'Emittente

Ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dall'utile netto risultante dal bilancio annuale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea viene innanzitutto prelevata una quota non inferiore a quella

prevista dalla legge per l'incremento della riserva ordinaria legale e una quota non inferiore al 10% per l'incremento della riserva straordinaria.

Il residuo utile è ripartito come segue:

- a) una quota non superiore al 10% è destinata a opere di beneficenza, assistenza, cultura e interesse sociale;
- b) una quota non superiore al 6% a favore del Consiglio di Amministrazione da assegnarsi secondo criteri e modalità stabilite dal consiglio stesso;
- c) ai soci, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene approvata dall'Assemblea;
- d) il rimanente è ripartito, su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le deliberazioni dell'Assemblea la quale può, con l'eccedenza, costituire o incrementare riserve comunque denominate nonché la riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni dell'Emittente e assegnare una ulteriore quota agli scopi previsti dalla precedente lettera a), senza comunque superare il limite ivi stabilito.

- Diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto, in caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale. Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni.

- Disposizioni di rimborso

Il rimborso delle azioni ha luogo nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio (cfr. artt. 6, 14, 15, 16 e 17).

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni si fa luogo ad annullamento delle stesse (cfr. art. 17).

- Disposizioni di conversione

In relazione ai termini e alle modalità della facoltà di conversione delle Obbligazioni – fatte salve le ipotesi per le quali la legge prevede l'obbligo per l'Emittente di dare ai possessori di obbligazioni convertibili la facoltà di convertire anticipatamente⁵ in relazione alle quali gli Obbligazionisti saranno informati delle disposizioni di conversione a norma di legge - si precisa quanto segue:

- le domande di conversione potranno essere presentate presso tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni e delle altre banche appartenenti al Gruppo, nonché presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A., esclusivamente nei seguenti periodi:
 - a) dal 1° novembre 2010 al 30 novembre 2010 (alla data di conversione il valore delle azioni sarà quello stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente);
 - b) dal 1° novembre 2014 al 30 novembre 2014 (alla data di conversione il valore delle azioni sarà quello stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente);
 - c) dal 1° novembre 2016 al 30 novembre 2016 (alla data di conversione il valore delle azioni sarà quello stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente).
- Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni della Banca Popolare di Vicenza Società cooperativa per azioni nel Rapporto di Conversione di:
 - a) 1 (una) Azione più 0,066115 di Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 posseduta, per le domande di conversione pervenute dal 1° novembre 2010 al 30 novembre 2010 (*strike price* euro 60,50);
 - b) 1 (una) Azione più 0,015748 di Azione per ogni Obbligazione del valore nominale di euro 64,50 posseduta, per le domande di conversione pervenute dal 1° novembre 2014 al 30 novembre 2014 (*strike price* euro 63,50);
 - c) 1 (una) Azione per ogni obbligazione del valore nominale di euro 64,50 posseduta, per le domande di conversione pervenute dal 1° novembre 2016 al 30 novembre 2016 (*strike price* euro 64,50).

⁵ Come descritto all'art. 9 del Regolamento in caso di rimborso anticipato le Obbligazioni potranno essere convertite allo *strike price* previsto per la prima data di conversione utile successiva.



- Tutte le domande di conversione pervenute:
 - a) fino al 30 novembre 2010 saranno regolate entro il 31 dicembre 2010;
 - b) fino al 30 novembre 2014 saranno regolate entro il 31 dicembre 2014;
 - c) fino al 30 novembre 2016 saranno regolate entro il 31 dicembre 2016.
- Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi fino al:
 - a) 31 dicembre 2010 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2010;
 - b) 31 dicembre 2014 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2014;
 - c) 31 dicembre 2016 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2016.
- Le Azioni attribuite in virtù delle domande di conversione delle Obbligazioni avranno godimento dal:
 - a) 1° gennaio 2011 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2010;
 - b) 1° gennaio 2015 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2014;
 - c) 1° gennaio 2017 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2016.

A maggior chiarimento si precisa che, tenuto conto del meccanismo di determinazione del prezzo dell'Azione – formato dal valore nominale (attualmente pari ad euro 3,75) più il sovrapprezzo, determinato di anno in anno dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione – il valore della stessa a ciascuna data di conversione potrà anche non coincidere con lo *strike price*. Si precisa altresì che il valore dell'azione, determinato ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, è uno dei fattori che potrà determinare la decisione di esercitare o meno l'opzione di conversione.

Ove all'atto della conversione all'obbligazionista spettasse un numero non intero di Azioni, allo stesso verranno consegnate Azioni fino alla concorrenza del numero intero spettante e sarà versato in contanti il controvalore della parte frazionata residuale determinato moltiplicando tale residuo per lo *strike price* applicabile in base alla presentazione della domanda di conversione.

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di emissione delle Obbligazioni e il 31 dicembre 2016 si verifici uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, l'Emittente comunicherà agli obbligazionisti, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento, la ricorrenza di un aggiustamento (l'"Aggiustamento") e il Rapporto di Conversione modificato secondo quanto di seguito disposto.

Qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni dell'Emittente medesimo, *warrant* sulle azioni o titoli similari (di seguito "Altri Strumenti Finanziari") offerti in opzione agli azionisti e/o obbligazionisti convertibili dell'Emittente, si applicheranno, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni civilistiche.

Qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle Azioni spettanti all'obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle nuove azioni dell'Emittente emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di emissione di tali nuove azioni dell'Emittente.

Qualora l'Emittente effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle Azioni di pertinenza dell'obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) varierà in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione; in tal caso l'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto.

Qualora il verificarsi di uno o più eventi o circostanze possano avere comunque l'effetto di diluire o pregiudicare in altro modo i diritti derivanti dall'esercizio del diritto di conversione spettante agli obbligazionisti, l'Emittente richiederà, a proprie spese, al revisore e certificatore dei propri bilanci di verificare quale eventuale effetto di diluizione o pregiudizio gli eventi o circostanze sopra indicati possano recare agli obbligazionisti, fermo restando che in nessun caso agli obbligazionisti potrà essere riconosciuto un trattamento più favorevole di quello spettante agli azionisti dell'Emittente.

In aggiunta a quanto sopra esposto:

- nessun Aggiustamento sarà effettuato a meno che esso comporti una variazione pari ad almeno l'1% del Rapporto di Conversione. Qualunque Aggiustamento non effettuato in applicazione di quanto sopra sarà considerato riportato a nuovo per il calcolo di ogni successivo Aggiustamento;
- nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito mediante incremento del valore nominale unitario delle proprie Azioni, con prelievo da riserve disponibili; in tal caso, pertanto, il numero di azioni spettanti all'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) non subirà variazioni;
- nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni dell'Emittente o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o dipendenti dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.

4.2.6. DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI

L'Assemblea straordinaria dei soci, con delibera del 13 novembre 2004, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente la facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre il 13 novembre 2009, obbligazioni interamente o parzialmente convertibili in azioni ordinarie e/o obbligazioni *cum warrant* per un controvalore di massimi complessivi nominali euro 724.381.443,00 da offrire in opzione agli azionisti e agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili della Banca, con conseguente aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei *warrant*.

Avvalendosi della delega sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato in data 15 settembre 2009, con atto a rogito dott. Giuseppe Boschetti, Notaio in Vicenza n. 199.276 di Repertorio e n. 36.404 di Raccolta, l'emissione del prestito obbligazionario subordinato convertibile a 7 anni dell'ammontare nominale massimo di euro 365.999.961,00 con conseguente aumento di capitale al servizio esclusivo del prestito medesimo, riservandosi di ridefinire in una successiva, seppur prossima, riunione l'esatto ammontare massimo del prestito e del correlato aumento del capitale a servizio, con corrispondente modifica del Regolamento del Prestito medesimo.

La suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 17 settembre 2009.

In data 20 ottobre 2009 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha quindi determinato di offrire il Prestito in opzione agli aventi diritto nei seguenti rapporti : i) n. 1 Obbligazione ogni n. 14 azioni dell'Emittente possedute e ii) n. 1 Obbligazione ogni n. 7 obbligazioni del Prestito 2007/2015 possedute. In tale sede il Consiglio di Amministrazione ha altresì ridefinito l'ammontare massimo del Prestito in massimi euro 328.878.663,00.

4.2.7. REGIME DI CIRCOLAZIONE

Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Le Azioni non sono negoziate in alcun mercato regolamentato.

4.2.8. EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI

Non sono previsti limiti alla trasferibilità delle Azioni. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto le azioni sono in ogni caso, per patto sociale soggette, fino dalla loro emissione, a vincolo e privilegio in favore dell'Emittente a garanzia di ogni credito diretto o indiretto, anche se illiquido, che l'Emittente abbia a vantare a qualsivoglia titolo nei confronti del socio.

4.2.9. EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E DI VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI

In ragione delle caratteristiche dell'offerta non sono applicabili agli strumenti finanziari oggetto della stessa le norme esistenti in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali.

4.2.10. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI SULLE AZIONI DELL'EMITTENTE

Nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso, non vi sono state offerte pubbliche di acquisto sulle azioni dell'Emittente.

4.2.11. EFFETTI DI DILUIZIONE

Le Obbligazioni sono offerte in opzione a tutti gli azionisti e agli obbligazionisti del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015" e, pertanto, non vi sono effetti diluitivi in termini di quota percentuale di partecipazione al capitale sociale nei confronti di quegli azionisti dell'Emittente che decideranno di sottoscrivere l'offerta per la parte di loro competenza.

Gli azionisti che invece decidessero di non sottoscrivere l'offerta per la parte di loro competenza potrebbero vedere diluita la propria partecipazione al capitale sociale di una percentuale massima, nell'ipotesi di totale sottoscrizione delle Obbligazioni e sulla base delle azioni in circolazione alla data del 30 giugno 2009, pari al:

- 7,36 % qualora tutte le relative domande di conversione fossero regolate entro il 31 dicembre 2010;
- 7,04% qualora tutte le relative domande di conversione fossero regolate entro il 31 dicembre 2014;
- 6,94% qualora tutte le relative domande di conversione fossero regolate entro il 31 dicembre 2016.

4.2.12. REGIME FISCALE DELLE AZIONI

Di seguito si riassume la legislazione tributaria italiana vigente alla data del Prospetto Informativo senza l'intenzione di offrire un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali derivanti dall'acquisto, dalla detenzione e dalla cessione di azioni e fermo restando che la normativa rimane soggetta a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti anche retroattivi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni.

Dividendi

I dividendi attribuiti sulle azioni, considerati *redditi di capitale*, sono soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia. Il regime fiscale dei dividendi varia in relazione alla natura giuridica del socio percettore. Inoltre, per i dividendi percepiti da soci persone fisiche che non esercitano un'attività d'impresa, il regime fiscale dipende dalla natura della partecipazione posseduta: si deve infatti distinguere tra partecipazioni "qualificate" e partecipazioni "non qualificate".

Si considerano *qualificate* le partecipazioni sociali costituite dal possesso di azioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale superiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti rispettivamente di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Al di sotto di queste soglie, le partecipazioni si considerano *non qualificate*.

Ai sensi dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione che di seguito si riepilogano.

Sono soggetti a ritenuta i dividendi percepiti da:

- (1) persone fisiche residenti su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, non costituenti partecipazioni qualificate (come in precedenza definite); la ritenuta è del 12,50% a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, senza obbligo da parte degli azionisti di indicare i dividendi incassati nella propria dichiarazione dei redditi;
- (2) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES); la ritenuta è del 27% a titolo di imposta;
- (3) soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa; la ritenuta è pari al 27% a titolo di imposta per le azioni ordinarie e al 12,5% per le azioni di risparmio.

Gli azionisti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta subita in Italia, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero. Resta comunque ferma, in alternativa e sempreché venga tempestivamente attivata adeguata procedura, l'applicazione delle

aliquote di ritenuta ridotte previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, eventualmente applicabili.

Ai sensi dell'art. 27-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sui dividendi derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (quali le azioni oggetto dell'offerta), in luogo della suddetta ritenuta, a titolo d'imposta, del 12,50% o del 27% (che nei confronti degli azionisti non residenti può essere eventualmente ridotta in applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate dall'Italia), è applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste per l'applicazione della ritenuta, nei casi in cui la ritenuta si applichi. Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Non sono soggetti a ritenuta i dividendi percepiti da:

- (1) persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate (come sopra definite) o comunque detenute nell'esercizio di impresa commerciale⁶, studi associati, società semplici o di fatto, società di persone aventi carattere commerciale (vale a dire società in nome collettivo, società in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR); gli utili percepiti da tali soggetti concorrono a tassazione in misura pari 49,72% del loro ammontare e sono soggetti agli obblighi di presentazione della dichiarazione. In caso di distribuzione di riserve formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, la quota imponibile del dividendo è pari al 40%;
- (2) società di capitali ed enti commerciali residenti ai fini fiscali in Italia di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b) del TUIR; gli utili percepiti da tali soggetti concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per il 5% del loro ammontare;
- (3) soggetti esteri aventi stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse; gli utili percepiti da tali soggetti concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per il 5% del loro ammontare;
- (4) enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti ai fini fiscali in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, primo comma lettera c) del TUIR; i dividendi percepiti da tali soggetti concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per il 5% del loro ammontare;
- (5) soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'art. 74 del TUIR, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni;
- (6) fondi pensione, residenti in Italia, soggetti al regime tributario previsto dal D.Lgs. n. 252/2005; i dividendi percepiti da tali soggetti concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad un'imposta sostitutiva con aliquota pari all'11%;
- (7) fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351; tali fondi immobiliari oltre a non essere soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, non sono assoggettati ad alcuna imposta sostitutiva sul valore netto contabile del fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi sono assoggettati in capo ai recipienti ad una ritenuta del 12,50%, applicata a titolo d'imposta o di acconto a seconda della natura giuridica dei percipienti;
- (8) organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani ed equiparati soggetti alla disciplina di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, D.Lgs. n. 461/97, nonché i rapporti soggetti alla disciplina dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato dalle gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, D.Lgs. 461/97; i dividendi percepiti da tali soggetti concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le azioni

⁶ Il percipiente deve dichiarare all'atto del pagamento che gli utili riscossi sono relativi all'attività d'impresa o ad una partecipazione qualificata.



siano connesse) o da soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le azioni nell'esercizio di un'attività d'impresa. Tuttavia, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 87 e 101 del TUIR per l'applicazione del c.d. regime della *participation exemption*:

1. le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da persone fisiche residenti nell'ambito dell'attività d'impresa ovvero da società in nome collettivo, società in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile nella misura del 49,72% del loro ammontare;
2. le plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali residenti ai fini fiscali in Italia di cui all'art. 73, primo comma, lettere a) e b) del TUIR, nonché da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le azioni siano connesse, concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile nella misura del 5%, mentre le minusvalenze realizzate da tali soggetti sono interamente indeducibili.

Il D.Lgs. n. 461/97, come successivamente modificato, disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate con la cessione delle azioni da parte dei soggetti che detengono le azioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa. Il trattamento fiscale delle plusvalenze è differenziato a seconda che la cessione abbia per oggetto una "partecipazione qualificata" (come in precedenza definita) o una "partecipazione non qualificata". Al fine di verificare se la partecipazione ceduta sia, o meno, qualificata si tiene conto della cessione di azioni, partecipazioni o diritti effettuati nell'arco di un periodo di dodici mesi. Per i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni.

Cessione di partecipazioni non qualificate

Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le azioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita delle azioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva del 12,50%.

Secondo il "Regime della Dichiarazione", previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/97, che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le azioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al Regime della Dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le azioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita delle azioni (regime del "Risparmio Amministrato"). La tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che: i) le azioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e ii) che l'investitore abbia optato per l'applicazione di tale regime. Il depositario delle azioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata, differenziale positivo o provento percepito dall'investitore in occasione della vendita, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme ad esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

Ai sensi del regime del Risparmio Amministrato, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97, qualora dalla cessione delle azioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia il quale detenga le azioni al di fuori di un'attività d'impresa e abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le azioni, ad un intermediario autorizzato, ed abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "Risparmio Gestito", previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97, saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, che sarà corrisposta all'Intermediario Autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di



gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV, saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11% .

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita di azioni emesse da società residenti in Italia e negoziate in un mercato regolamentato, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita di azioni emesse da società residenti in Italia e non negoziate in un mercato regolamentato, non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che il beneficiario effettivo sia: (i) residente in uno Stato che acconsente allo scambio di informazioni con l'Italia; (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in Paesi che acconsentano allo scambio di informazioni con l'Italia; o, (iv) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita delle azioni emesse da società residenti in Italia e non negoziate in un mercato regolamentato sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

In ogni caso, gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita delle azioni soltanto nello Stato in cui è residente l'investitore, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze maturate.

Cessione di partecipazioni qualificate

Le plusvalenze realizzate da parte dei soggetti che detengono le azioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa attraverso cessioni di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente nella misura del 49,72% del loro ammontare e sono soggette agli obblighi di dichiarazione, senza applicazione di ritenute.

Per tali plusvalenze non è ammesso l'esercizio dell'opzione per i regimi amministrato o gestito, in precedenza indicati.

L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dello stesso tipo, ovvero esclusivamente riferibili a partecipazioni qualificate, dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, sono soggette agli obblighi di dichiarazione; tuttavia le convenzioni internazionali stipulate dall'Italia per evitare le doppie imposizioni sul reddito possono prevedere imposizioni più favorevoli (quali inferiori aliquote d'imposta o tassazione esclusivamente nello Stato estero di residenza degli azionisti).

Imposta sulle successioni e donazioni

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e successivamente integrato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

Imposta sulle successioni

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:



- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro;
- trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: imposta del 6% senza franchigia;
- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia.

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Imposta sulle donazioni

Le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni sono soggetti all'imposta sulle donazioni, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro;
- trasferimenti a favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: imposta del 6% senza franchigia;
- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia.

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1. STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

5.1.1. CONDIZIONI ALLE QUALI L'OFFERTA È SUBORDINATA

L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione.

5.1.2. AMMONTARE TOTALE DELL'OFFERTA

L'ammontare totale massimo del Prestito obbligazionario offerto è di nominali euro 328.878.663,00 suddiviso in massimo n. 5.098.894 Obbligazioni dal valore nominale di euro 64,50 cadauna.

5.1.3. PERIODO DI OFFERTA E DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE

Gli azionisti e gli obbligazionisti del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015", che intendono aderire all'offerta dovranno esercitare i diritti di opzione, a pena di decadenza, nel periodo dal 16 novembre 2009 al 15 dicembre 2009 compresi, presso tutte le filiali delle banche del Gruppo o presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Non sono previste proroghe a tale termine.

Coloro che esercitano interamente il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle Obbligazioni che siano rimaste inoperte.

Gli azionisti e gli obbligazionisti che intendono aderire dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di adesione e presentarlo, entro la scadenza del termine, alla Banca Popolare di Vicenza – Società cooperativa per azioni anche per il tramite delle banche del Gruppo ovvero di un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. I moduli di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali dell'Emittente e delle banche appartenenti al Gruppo, le quali consegneranno gratuitamente, su richiesta, copia del Prospetto Informativo.

Nel modulo di adesione dovrà essere, tra l'altro, indicato il quantitativo delle Obbligazioni richiesto, calcolato in ragione di n. 1 obbligazione ogni n. 14 azioni dell'Emittente possedute, con arrotondamento per difetto, e di n. 1 obbligazioni ogni n. 7 obbligazioni del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015" possedute, con arrotondamento per difetto.

È comunque possibile indicare un quantitativo inferiore a quello spettante in base ai diritti di opzione esercitabili. Coloro che avranno esercitato integralmente il diritto di opzione, avranno, purché ne abbiano fatto contestuale richiesta tramite indicazione sul modulo di adesione, diritto di prelazione nell'acquisto delle Obbligazioni che siano rimaste non optate, che saranno conseguentemente attribuite solo se alla scadenza dell'offerta rimarranno diritti non esercitati.

Le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili, salvo quanto previsto dall'art. 95-bis, comma 2 del TUF e successive modifiche, e non possono essere soggette ad alcuna condizione.

Le Obbligazioni non saranno offerte fuori sede, intendendosi per offerta fuori sede quella disciplinata dall'art. 30 del TUF.

L'Emittente si riserva di verificare la regolarità delle adesioni, avuto riguardo alle modalità e condizioni dell'offerta e dell'eventuale riparto.

5.1.4. POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLE SOTTOSCRIZIONI

Ai sottoscrittori non sono consentite revoche, ancorché parziali. Ciascuna richiesta verrà soddisfatta sulla base dei criteri di assegnazione e di riparto previsti rispettivamente, con riferimento alle Obbligazioni richieste in opzione e a quelle richieste in prelazione, dai paragrafi 5.1.3. e 5.1.8. della presente Nota Informativa.

5.1.5. AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DELL'IMPORTO SOTTOSCRIVIBILE

L'ammontare minimo di sottoscrizione corrisponde a:

- n. 1 Obbligazione, in ragione del rapporto di n. 1 obbligazione ogni n. 14 azioni dell'Emittente possedute, con arrotondamento per difetto;
- n. 1 Obbligazione, in ragione del rapporto di n. 1 obbligazione ogni n. 7 obbligazioni del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015" possedute, con arrotondamento per difetto.

L'ammontare massimo sottoscrivibile è rappresentato:

- quanto all'esercizio del diritto di opzione: dalle obbligazioni spettanti in relazione alle azioni possedute dal richiedente in ragione del rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 14 azioni dell'Emittente possedute, con arrotondamento per difetto e in ragione del rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 7 obbligazioni del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015" possedute, con arrotondamento per difetto;
- quanto all'esercizio del diritto di prelazione: dalle Obbligazioni richieste fino alla concorrenza dell'importo inoptato.

5.1.6. MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGNA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Il pagamento delle Obbligazioni sottoscritte verrà effettuato secondo le modalità indicate nel modulo di adesione con valuta 31 dicembre 2009. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore.

Le Obbligazioni sottoscritte, accentrate in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., saranno messe a disposizione presso il conto di deposito indicato nel modulo di adesione entro la fine del mese di gennaio 2010.

5.1.7. DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELL'OFFERTA

In conformità alla normativa vigente (cfr. art. 13 del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche), l'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, i risultati dell'offerta mediante avviso messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso le filiali di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. e nel sito internet della medesima <http://www.popolarevicenza.it>.

5.1.8. EVENTUALI DIRITTI DI PRELAZIONE

Ai sensi dell'art. 2441 del c.c., le Obbligazioni saranno offerte in opzione agli azionisti e obbligazionisti del prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015", in proporzione rispettivamente al numero di azioni e obbligazioni possedute e coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno diritto di prelazione nell'acquisto delle Obbligazioni che siano rimaste inoptate.

La Banca provvederà ad assegnare le Obbligazioni di cui all'offerta secondo i criteri qui di seguito indicati.

Qualora non tutti gli azionisti e obbligazionisti esercitino i propri diritti di opzione, o li esercitino in misura minore di quanto spettante, i diritti residui saranno ripartiti in proporzione alle Obbligazioni richieste in prelazione tra gli azionisti e obbligazionisti che contestualmente all'esercizio per intero del diritto di opzione loro spettante abbiano richiesto di sottoscrivere ulteriori Obbligazioni.

Le relative procedure di riparto saranno effettuate alla presenza di un soggetto terzo indipendente (quale, ad esempio, un notaio, un membro del Collegio Sindacale dell'Emittente o un revisore).

Il Prestito è scindibile, vale a dire che verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime 5.098.894 Obbligazioni.

5.2. PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE

5.2.1. DESTINATARI DELL'OFFERTA

Le Obbligazioni sono offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente e agli obbligazionisti del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.a Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015".

5.2.2. COMUNICAZIONE AI SOTTOSCRITTORI DELL'AMMONTARE ASSEGNATO E DELLA POSSIBILITÀ DI INIZIARE LE NEGOZIAZIONI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE

I risultati definitivi verranno comunicati dall'Emittente ai singoli sottoscrittori entro il decimo giorno lavorativo dalla data di chiusura del periodo di offerta a mezzo nota informativa, per il tramite delle filiali dell'Emittente ovvero delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza ovvero degli Intermediari depositari presso i quali sono state presentate le adesioni.

5.3. FISSAZIONE DEL PREZZO

5.3.1. PREZZO DI OFFERTA

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà pari al 100% del valore nominale, e cioè euro 64,50 per Obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

La metodologia di determinazione del prezzo di offerta è basata sulla valutazione della componente obbligazionaria pura (ossia il valore teorico del Prestito senza considerare la facoltà di conversione) effettuata tramite l'attualizzazione dei flussi futuri dell'obbligazione - cedole e rimborso del capitale – sulla base della *zero coupon curve* della zona euro, aumentata di uno *spread* che, a partire da 100 *basis point*, sale fino a 110 *basis point* circa a sette anni.

Il valore teorico della componente obbligazionaria, come riportato nella tabella al paragrafo 2.2. della Nota Informativa, è pari a 97,003%.

La componente derivativa, cioè il valore attribuibile alla facoltà concessa all'investitore – in tre diverse finestre temporali e a diversi prezzi di esercizio – di convertire il Prestito obbligazionario in azioni ordinarie di Banca Popolare di Vicenza, non è determinabile in quanto, non essendo l'Emittente quotato in un mercato regolamentato, il valore dell'azione di Banca Popolare di Vicenza dipende dai criteri di valutazione definiti dagli organi societari in conformità alla disciplina propria dell'Emittente nella sua qualità di società cooperativa. Tuttavia il citato valore della componente derivativa rappresenta un ulteriore elemento di potenziale rendimento per il sottoscrittore delle Obbligazioni che deve essere tenuto in considerazione nella relativa valutazione.

Si evidenzia che:

- in data 25 aprile 2009 l'Assemblea ordinaria ha fissato in euro 60,50 il valore delle azioni per l'esercizio 2009;
- in data 19 aprile 2008 l'Assemblea ordinaria ha fissato in euro 60,00 il valore delle azioni per l'esercizio 2008.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei volumi negoziati* in acquisto e in vendita, da ottobre 2008 a settembre 2009, da Banca Popolare di Vicenza con riferimento alle azioni.

AZIONI BANCA POPOLARE DI VICENZA - NON QUOTATE									
SCAMBI EFFETTUATI NEL 2008 E 2009									
ANNO	MESE	ACQUISTI				VENDITE			
		NR. OP.	NR. AZ.	CTV	Prezzo	NR. OP.	NR. AZ.	CTV	Prezzo
2008	OTTOBRE	796	817.019	49.021.140	€ 60,00	499	514.686	30.881.160	€ 60,00
2008	NOVEMBRE	846	961.417	57.685.020	€ 60,00	681	363.018	21.781.080	€ 60,00
2008	DICEMBRE	880	844.100	50.646.000	€ 60,00	927	830.560	49.833.600	€ 60,00
2009	GENNAIO	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	FEBBRAIO	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	MARZO	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	APRILE	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	MAGGIO	530	514.286	31.114.303	€ 60,50	1.190	356.082	21.542.961	€ 60,50
2009	GIUGNO	1.121	962.138	58.209.349	€ 60,50	1.094	329.204	19.916.842	€ 60,50
2009	LUGLIO	726	779.305	47.147.953	€ 60,50	563	180.398	10.914.079	€ 60,50
2009	AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	SETTEMBRE	738	518.425	31.364.713	€ 60,50	1.187	597.338	36.138.949	€ 60,50
	TOTALE	5.637	5.396.690	325.188.477		6.141	3.171.286	191.008.671	

(*) Si specifica che l'operatività di compravendita delle azioni di Banca Popolare di Vicenza viene svolta ai fini del soddisfacimento delle richieste della clientela, senza ricorso ad emissione di nuove azioni.

Si riporta di seguito la tabella relativa al *price/earnings* e al *price/book value* dell'azione Banca Popolare di Vicenza, calcolati con riferimento al valore dell'azione stabilito dall'Assemblea ordinaria del 25 aprile 2009 per l'esercizio 2009, pari a euro 60,50.

Prezzo azione	60,50
Patrimonio netto consolidato al 31/12/2008	2.621.112.000
Utile consolidato	108.739.000
Patrimonio netto consolidato con utile	2.729.851.000
Numero azioni totale	69.722.736
Numero azioni in portafoglio al 31 /12/2008	1.616.346
Numero azioni in circolazione*	68.106.390
Utile per azione	1,60
Patrimonio per azione	40,08
PRICE/EARNINGS	37,89
PRICE/BOOK VALUE	1,51

(*) Si specifica che nel calcolo sono state prese in considerazione le azioni in circolazione e non quelle totali in quanto il patrimonio netto già considera l'effetto negativo delle azioni proprie.

Non ci sono spese legate all'emissione obbligazionaria.

5.4. COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE

5.4.1. SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

Le Obbligazioni potranno essere collocate dall'Emittente che opererà quale responsabile del collocamento (il "Responsabile del Collocamento") ai sensi della disciplina vigente e dalle banche appartenenti al Gruppo, nonché presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

5.4.2. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEGLI ORGANISMI INCARICATI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., che ha sede in via Mantegna, 6 -20154 Milano.

5.4.3. SOGGETTI CHE ACCETTANO DI SOTTOSCRIVERE/COLLOCARE L'EMISSIONE SULLA BASE DI ACCORDI PARTICOLARI

L'emissione non è collocata per il tramite di un consorzio di garanzia e nessun soggetto ha assunto o assumerà a fermo, in tutto o in parte, l'emissione, né garantisce né garantirà il buon esito della stessa.

5.4.4. DATA IN CUI SONO STATI O SARANNO CONCLUSI GLI ACCORDI DI CUI AL PUNTO 5.4.3.

Non vi sono accordi di collocamento con soggetti diversi dalle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. MERCATI PRESSO I QUALI È STATA RICHIESTA L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 4.4 della Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27/12/2006 e successive modificazioni, l'Emittente potrà procedere liberamente al riacquisto delle Obbligazioni qualora l'ammontare delle stesse non ecceda il 10% del valore dell'emissione; il riacquisto per un ammontare superiore alla predetta soglia sarà soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Non è prevista la presentazione di una domanda di ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni presso Borsa Italiana, tuttavia l'Emittente potrà richiedere, alla fine del periodo di collocamento, l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione in un sistema multilaterale gestito da TLX S.p.A., denominato EuroTLX, al quale l'Emittente ha aderito in qualità di *specialist* limitatamente alle obbligazioni collocate dall'Emittente stessa (e/o da società da essa controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o appartenenti allo stesso gruppo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93), presso la propria clientela. Operando in qualità di *specialist*, l'intermediario espone, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali garantisce la liquidità, proposte di negoziazione in acquisto e in vendita, secondo quanto previsto dal regolamento di EuroTLX e dalla normativa vigente.

Qualora le Obbligazioni non vengano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, pur non esistendo alcun impegno incondizionato dell'Emittente a fornire prezzi di acquisto e di vendita, l'Emittente potrà negoziare le Obbligazioni in conto proprio, in modo non sistematico, nel rispetto dei principi della *best execution*.

I parametri concorrenti alla formazione dei prezzi per le negoziazioni sul mercato secondario che avvengono sul sistema multilaterale di negoziazione sono: il tasso di mercato relativo alla scadenza residua dell'Obbligazione (tasso IRS rilevato dalla pagina Eurirs Reuters nel caso in cui il titolo abbia una scadenza superiore all'anno, tasso EURIBOR rilevato dalla pagina Eurdepo Reuters se la scadenza è inferiore a 12 mesi) e le indicazioni di *spread* applicati sul mercato primario o sul mercato secondario per strumenti finanziari assimilabili.

Nelle negoziazioni sul mercato secondario, può essere applicato uno *spread* tra il prezzo denaro e il prezzo lettera entro gli ammontari massimi previsti dal regolamento del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX. Per maggiori informazioni circa le modalità di negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX si rinvia al regolamento dello stesso a disposizione sul sito www.eurotlx.com.

Alle negoziazioni in conto proprio potrà essere applicato uno *spread* per il prezzo denaro e uno *spread* per il prezzo lettera in linea con le modalità applicate per le obbligazioni negoziate su EuroTLX.

Qualora le azioni della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. venissero quotate presso la Borsa Valori Italiana, l'Emittente si riserva di richiedere alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ufficiale.

6.2. QUOTAZIONE SU ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI

Le Obbligazioni non saranno quotate presso altri mercati regolamentati.

6.3. SOGGETTI INTERMEDIARI OPERANTI SUL MERCATO SECONDARIO

Non esiste alcun impegno dell'Emittente né dei soggetti che partecipano al collocamento a fornire prezzi di acquisto e di vendita per le Obbligazioni.

Si vedano inoltre la descrizione del rischio di liquidità al paragrafo 2.1. e il paragrafo 6.1. della presente sezione.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. CONSULENTI LEGATI AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Non vi sono consulenti legati alla presente emissione.

7.2. INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA NOTA INFORMATIVA SOTTOPOSTE A REVISIONE

Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3. PARERI O RELAZIONI DI ESPERTI, INDIRIZZO E QUALIFICA

Nella presente Nota Informativa non vi sono pareri o relazioni di esperti.

7.4. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI

Le informazioni provenienti da terzi – e precisamente dalle agenzie di *rating* - sono state riprodotte fedelmente e, per quanto a conoscenza dell'Emittente o che la stessa sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5. RATING DELL'EMITTENTE E DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

All'Emittente sono stati assegnati i seguenti *rating*:

	Standard & Poor's	Fitch Ratings
LUNGO TERMINE (LONG TERM)	A-	A-
BREVE TERMINE (SHORT TERM)	A-2	F2
PREVISIONI (OUTLOOK)	NEGATIVO	NEGATIVO
DATA ULTIMO REPORT	01/07/2009	04/08/2009

Il mantenimento del giudizio sul merito creditizio della Banca è da ritenersi un risultato positivo in quanto ottenuto in un contesto macroeconomico e di settore che permane fortemente incerto.

In particolare le due società di *rating* riconoscono tra i principali punti di forza della Banca il buon posizionamento nelle regioni del Nord Est, la conferma di una buona diversificazione del portafoglio creditizio e i miglioramenti conseguiti nel controllo e nella gestione dei rischi. Tuttavia, l'elevato livello dei costi operativi, prevalentemente connesso al processo di rapida crescita dimensionale attuata in questi ultimi anni, e il costo del rischio di credito, più elevato della media di settore, continuano a penalizzare i risultati del Gruppo. L'*outlook* negativo riflette in particolare il timore sui negativi effetti che la recessione potrebbe avere sulle *performance* economiche e sull'incremento dei livelli di costo del rischio del Gruppo. Le società di *rating* hanno comunque riconosciuto l'impegno del *management* nel corso dell'ultimo anno per il miglioramento della gestione dei rischi e hanno apprezzato la focalizzazione del Gruppo sul consolidamento della crescita e sulla razionalizzazione della posizione di costo del Gruppo. Infine il livello di patrimonializzazione raggiunto alla fine del 2008 (Tier 1 al 7,34%) è ritenuto adeguato.

Non sarà assegnato alcun *rating* agli strumenti finanziari oggetto della presente Nota Informativa.



APPENDICE A

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
“Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione
Subordinato Convertibile EUR 328.878.663,00 2009 - 2016”
Convertibile in azioni Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.

Cod. ISIN. IT0004548258

Articolo 1 – IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario "Banca Popolare di Vicenza 15.a Emissione Subordinato Convertibile EUR 328.878.663,00 2009 - 2016" (di seguito il "Prestito") del valore massimo di nominali Euro 328.878.663,00 (trecentoventottomilioniottocentosettantottomilaseicentosesantatse virgola zero zero centesimi) è costituito da un massimo di n. 5.098.894 (cinquemilioni novantottomilaottocentonovantaquattro) obbligazioni, emesse dalla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (di seguito anche l'"Emittente"), del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) ciascuna (di seguito le "Obbligazioni"), convertibili in azioni della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. stessa.

Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.

Le Obbligazioni sono munite di n°14 (quattordici) cedole di interesse semestrale.

L'intero Prestito è immesso nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 213/98, pertanto:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 213/98, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei diritti patrimoniali ad esse relative dovranno effettuarsi per il tramite delle banche collocatrici o di altri intermediari ammessi al sistema di gestione accentrata;
- i possessori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni;
- i possessori delle Obbligazioni potranno richiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 85, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98 e 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 213/98.

ARTICOLO 2 - NATURA DEL PRESTITO E CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE

Il Prestito viene offerto in opzione agli azionisti della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., agli obbligazionisti del Prestito "Banca Popolare di Vicenza 13.A Emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280 2007-2015" e a quei soggetti cui la legge attribuisce comunque il diritto di opzione.

Il Prestito è scindibile, vale a dire che verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 5.098.894 (cinquemilioni novantottomilaottocentonovantaquattro) Obbligazioni.

Le Obbligazioni costituiscono passività subordinate dell'Emittente.

In caso di scioglimento e/o liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate soltanto dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e cioè dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori non subordinati e subordinati, di grado anteriore, dell'Emittente, fatta eccezione, quindi, per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato di quello delle Obbligazioni.

ARTICOLO 3 - DURATA

Il Prestito avrà durata 7 (sette) anni a decorrere dalla data del 31 dicembre 2009, con scadenza, quindi, al 31 dicembre 2016 (di seguito la "Data di Scadenza").



ARTICOLO 4 - PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) per ogni obbligazione.

ARTICOLO 5 - GODIMENTO, TASSO, SCADENZA, MODALITÀ E TERMINI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Le Obbligazioni hanno godimento dal 31 dicembre 2009.

L'Emittente riconoscerà,

- per il primo anno (quindi fino al 31 dicembre 2010), con periodicità semestrale ed in via posticipata il 30 giugno 2010 e il 31 dicembre 2010, l'interesse nella misura del 4,25% (quattro virgola venticinque per cento) nominale annuo calcolato sulla base della convenzione di calcolo ACT/ACT;
- per gli anni successivi e fino alla scadenza del Prestito, con periodicità semestrale ed in via posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'interesse nella misura del 3,70% (tre virgola settanta per cento) nominale annuo calcolato sulla base della convenzione di calcolo ACT/ACT.

Qualora una data di pagamento degli interessi cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, si applicherà la “Convenzione Giorno Lavorativo Seguento” (Following Business Day Convention), su base unadjusted, secondo la quale il pagamento degli interessi dovrà essere posposto il primo giorno successivo che sia un giorno lavorativo. La data di godimento della cedola immediatamente successiva resterà invariata.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Le Obbligazioni rimaste in circolazione al 31 dicembre 2016, perché non convertite, salvo quanto previsto all'articolo 9, saranno rimborsate, in unica soluzione, il 31 dicembre 2016, mediante il rimborso del capitale alla pari.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dal giorno in cui sono rimborsabili e nelle ipotesi specificate dall'articolo 7, penultimo capoverso.

ARTICOLO 7- FACOLTÀ E MODALITÀ DI CONVERSIONE IN AZIONI ORDINARIE BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.

Salve le ipotesi in cui la legge prevede l'obbligo per l'Emittente di dare ai possessori di obbligazioni convertibili la facoltà di convertire anticipatamente, il diritto di conversione potrà essere esercitato esclusivamente nei seguenti periodi:

- a) dall'1 novembre 2010 al 30 novembre 2010: tutte le domande di conversione pervenute saranno regolate entro il 31 dicembre 2010;
- b) dall'1 novembre 2014 al 30 novembre 2014: tutte le domande di conversione pervenute saranno regolate entro il 31 dicembre 2014;
- c) dall'1 novembre 2016 al 30 novembre 2016: tutte le domande di conversione pervenute saranno regolate entro il 31 dicembre 2016.

In deroga a quanto previsto dalla legge, la fusione con società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o con società controllate dall'Emittente, in via diretta o indiretta, durante la durata del presente prestito non determinerà l'obbligo di concedere ai portatori delle Obbligazioni la facoltà di conversione anticipata.

Ai portatori delle Obbligazioni (di seguito gli “Obbligazionisti” e singolarmente l’“Obbligazionista”) che presenteranno domanda di conversione, saranno attribuite azioni ordinarie Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. da nominali euro 3,75 (tre virgola settantacinque



centesimi) (di seguito le “Azioni”) nel rapporto (di seguito il “Rapporto di Conversione”) di:

- a) 1 (una) Azione più 0,066115 (zero virgola zero sessantaseimilacentoquindici) di Azione per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) posseduta, per le domande di conversione pervenute entro il 30 novembre 2010 (strike price 60,50 - sessanta virgola cinquanta -);
- b) 1 (una) Azione più 0,015748 (zero virgola zero quindicimilasettecentoquarantotto) di Azione per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) posseduta, per le domande di conversione pervenute entro il 30 novembre 2014 (strike price 63,50 - sessantatre virgola cinquanta -);
- c) 1 (una) Azione per ogni obbligazione del valore nominale di Euro 64,50 (sessantaquattro virgola cinquanta centesimi) posseduta, per le domande di conversione pervenute entro il 30 novembre 2016 (strike price 64,50 – sessantaquattro virgola cinquanta -).

Ove all’atto della conversione all’Obbligazionista spettasse un numero non intero di Azioni, allo stesso verranno consegnate Azioni fino alla concorrenza del numero intero spettante e sarà versato in contanti il controvalore della parte frazionata residuale determinato moltiplicando tale residuo per lo strike price applicabile in base alla presentazione della domanda di conversione.

Il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo articolo 8.

La domanda di conversione delle Obbligazioni (di seguito la “Domanda di Conversione”) dovrà essere presentata all’Emittente o ad una delle casse incaricate di cui al successivo articolo 10 entro i termini previsti per ciascun periodo di conversione.

Le Azioni, da emettersi in virtù dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 15 (quindici) settembre 2009 (duemilanove), sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Le Azioni attribuite in virtù delle domande di conversione delle Obbligazioni avranno godimento dall’:

- a) 1 gennaio 2011 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2010;
- b) 1 gennaio 2015 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2014;
- c) 1 gennaio 2017 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2016.

Le Obbligazioni convertite frutteranno interessi fino al:

- a) 31 dicembre 2010 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2010;
- b) 31 dicembre 2014 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2014;
- c) 31 dicembre 2016 per le domande pervenute fino al 30 novembre 2016.

L’Emittente provvederà ad emettere le Azioni richieste in conversione, mettendole a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. ed a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto di seguito previsto, mettendoli a disposizione presso l’intermediario incaricato che ha ricevuto la domanda di conversione. Per le Azioni assegnate saranno immediatamente esercitabili tutti i diritti patrimoniali, mentre per i diritti sociali varranno le norme di legge e di statuto.

ARTICOLO 8 - AGGIUSTAMENTI DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di emissione del Prestito e il 31 dicembre 2016 si verifichi uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, l’Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità all’articolo 15, la ricorrenza di un aggiustamento (di seguito “l’Aggiustamento”) e il Rapporto di Conversione modificato secondo quanto disposto dal presente articolo 8.

Qualora l’Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni dell’Emittente medesimo, warrant sulle azioni o titoli simili (di seguito gli “Altri Strumenti Finanziari”) offerti in opzione agli azionisti e/o obbligazionisti convertibili dell’Emittente, si applicheranno, in quanto compatibili, le ordinarie



disposizioni civilistiche.

Qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle Azioni spettanti all'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle nuove azioni dell'Emittente emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di emissione di tali nuove azioni dell'Emittente.

Qualora l'Emittente effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle Azioni di pertinenza dell'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) varierà in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione; in tal caso l'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto.

Qualora il verificarsi di uno o più eventi o circostanze, diversi da quelli contemplati nel presente articolo 8, possano avere comunque l'effetto di diluire o pregiudicare in altro modo i diritti derivanti dall'esercizio del diritto di conversione spettante agli Obbligazionisti, l'Emittente richiederà, a proprie spese, al revisore e certificatore dei propri bilanci di verificare quale eventuale effetto di diluizione o pregiudizio gli eventi o circostanze sopra indicati possano recare agli Obbligazionisti, fermo restando che in nessun caso agli Obbligazionisti potrà essere riconosciuto un trattamento più favorevole di quello spettante agli azionisti ordinari dell'Emittente.

Nonostante quanto previsto al presente articolo 8:

- i) nessun Aggiustamento sarà effettuato a meno che esso comporti una variazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del Rapporto di Conversione. Qualunque Aggiustamento non effettuato in applicazione di quanto sopra sarà considerato riportato a nuovo per il calcolo di ogni successivo Aggiustamento;
- ii) nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito mediante incremento del valore nominale unitario delle proprie azioni, con prelievo da riserve disponibili; in tal caso, pertanto, il numero di Azioni spettanti all'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) non subirà variazioni;
- iii) nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni dell'Emittente o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o dipendenti dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.

ARTICOLO 9 - RIMBORSO ANTICIPATO

L'Emittente, previa autorizzazione della Banca d'Italia, si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Prestito, trascorsi non meno di 18 (diciotto) mesi dalla data di fine collocamento con preavviso di almeno un mese.

Le Obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso.

Gli obbligazionisti potranno richiedere, entro la data precisata nel relativo avviso e per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dallo stesso, di convertire le Obbligazioni alle condizioni previste al precedente articolo 7, con riferimento alla prima data di conversione utile successiva e decadranno da tale diritto alla data che sarà comunicata nel predetto avviso.

ARTICOLO 10 - CASSE INCARICATE

Il pagamento delle cedole scadute, le operazioni di conversione ed il rimborso delle Obbligazioni avverrà a scadenza presso le casse di tutte le filiali dell'Emittente, nonché di quelle da essa incaricate e presso la Monte Titoli S.p.a. per i titoli eventualmente amministrati dalla stessa.

ARTICOLO 11 - GARANZIE

Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

ARTICOLO 12 - REGIME FISCALE

Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, si rende applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,5% (dodici virgola cinque per cento), secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n°239 e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n°461, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la tassazione, con un'imposta sostitutiva pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento), delle plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, mediante rimborso ovvero cessione a titolo oneroso di obbligazioni che non rappresentino una partecipazione qualificata, come definita dall'articolo 67, comma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Le plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, mediante la cessione di obbligazioni che si riferiscano ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto ad aliquota progressiva per il 49,72% (quarantanove virgola settantadue per cento) del loro ammontare.

Ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia potrà essere concesso, alle condizioni di legge, l'esonero dai prelievi sopra indicati.

Sono a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e tasse, presenti e future, che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni emesse in forza del presente prestito e/o i relativi interessi e proventi.

ARTICOLO 13 - TERMINI DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente decorsi cinque anni, quanto agli interessi, dalla data di scadenza delle relative cedole e decorsi dieci anni, quanto al capitale, dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

ARTICOLO 14 - QUOTAZIONE

L'Emittente si riserva la facoltà di chiedere, alla fine del periodo di Offerta, l'ammissione delle Obbligazioni nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da TLX S.p.a., denominato EuroTLX.

Qualora le Obbligazioni non fossero ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX, pur non esistendo alcun impegno dell'Emittente a fornire prezzi di acquisto e di vendita, si segnala che le stesse potranno essere oggetto di negoziazione da parte dell'Emittente, in conto proprio in modo non sistematico nel rispetto dei principi della "best execution", senza nessuna limitazione preventiva in termini quantitativi e senza aggravio di spese o commissioni a carico degli investitori.

Qualora le azioni dell'Emittente venissero quotate presso un mercato regolamento organizzato

e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l’Emittente si riserva di richiedere l’ammissione delle Obbligazioni alla quotazione presso un mercato regolamento organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI

Tutte le comunicazioni dell’Emittente agli obbligazionisti, ove non diversamente disposto dalla legge, sono validamente effettuate, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.popolarevicenza.it.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse sorgere tra l’Obbligazionista e l’Emittente in dipendenza del Prestito, del presente regolamento o delle Obbligazioni, Foro competente sarà, a scelta dell’Emittente, o quello della propria sede legale o quello previsto dal codice di procedura civile. Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 18 del codice di procedura civile qualora l’Obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 06/09/2005 n. 206. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della Legge 218/95, l’obbligazionista accetta la giurisdizione italiana.

ARTICOLO 17 - NORME APPLICABILI

Il Prestito è emesso ai sensi dell’articolo 12, comma terzo, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge previste per le obbligazioni convertibili “dirette”.

ARTICOLO 18 – ACCETTAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l’Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.